

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

## LXXXIX.

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Petizioni trasmesse a Commissioni e dichiarate d'urgenza. = Congedi. = Lettura di proposte di legge, ammesse dagli uffici: del deputato Pericoli Pietro per stabilire la responsabilità dei danni derivati agli operai dalle cadute nelle costruzioni; del deputato De Crecchio per modificazioni del modo di raccogliere la prova generica nei giudizi penali; del deputato Sanguinetti Adolfo per provvedimenti relativi ai danneggiati dalle inondazioni del Bormida: lo svolgimento della seconda e della terza delle quali proposte è poi fissato pel prossimo lunedì. = Risultamento del ballottaggio fattosi per la nomina di un commissario del bilancio. = Seguito della discussione del disegno di legge pel bonificamento dell'Agro romano — Articolo 1 approvato — Emendamenti all'articolo 2 dei deputati Filopanti e Maurigi — Osservazioni del ministro per i lavori pubblici, del relatore Baccelli, e proposta di questo, che è approvata coll'articolo — Modificazione proposta dal deputato Gabelli all'articolo 3, e consentita dal relatore e dal ministro — Istanze del deputato Liroy: osservazioni a tale riguardo dei deputati Cavalletto, Umata, del relatore e del ministro — Aggiunta del deputato Guata, ritirata dopo dichiarazioni del ministro — L'articolo è approvato coll'emendamento del deputato Gabelli — Emendamento del deputato Romano Giandomenico all'articolo 4, non accettato dal ministro, appoggiato dai deputati Bordonaro, Di Saint-Bon, e contraddetto dai deputati Cavalletto, Pericoli G. B., Filopanti, Mantellini, e quindi respinto dalla Camera — Approvazione di questo articolo. = Giuramento del deputato Roncalli. = Approvazione dell'articolo 5, dopo osservazioni del deputato Cancellieri, alle quali rispondono il ministro e il deputato Pericoli G. B. — L'articolo 6 è approvato senza discussione — Emendamenti all'articolo 7 dei deputati Cencelli, Viarana e del ministro — Il relatore accetta l'ultimo di essi, che, ritirati gli altri, viene approvato coll'articolo — Aggiunta del deputato Serazzi all'articolo 8, contraddetta dai ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e commercio, dal relatore e dal deputato Cavalletto — Proposta di rinvio alla Commissione del deputato Trompeo; respinta dalla Camera — Emendamento del deputato Antonibon, accettato dal ministro per i lavori pubblici e dal relatore — L'aggiunta del deputato Serazzi è respinta, e l'articolo è approvato colla modificazione proposta dal deputato Antonibon — Aggiunte del deputato Pericoli Pietro e del deputato Bordonaro all'articolo 9; la prima delle quali è accettata dal ministro e dal relatore, e contraddetta dal deputato Lugli; e la seconda essendo ritirata, l'articolo viene approvato con la sopraddetta — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 — Aggiunte conformi dei deputati Lugli e Pericoli Pietro all'articolo 15, combattute dai deputati Pericoli G. B. e Spantigati — Il ministro e il relatore consentono a quella del deputato Lugli, che è approvata insieme coll'articolo — Approvazione dell'articolo 16; dell'articolo 17 con una modificazione proposta dal ministro e accettata dal relatore, nonostante obiezioni del deputato Filopanti; e dell'articolo 18 ed ultimo, dopo osservazioni del deputato Maffei, alle quali risponde il ministro per l'agricoltura e commercio — Scrutinio segreto sopra questo disegno di legge, differito alla tornata di lunedì. = Il ministro della pubblica istruzione ripresenta il disegno di legge, modificato dal Senato, per l'istituzione di un Monte delle pensioni, a favore dei maestri elementari. = Annunzio d'interpellanze: del deputato Mari al ministro dell'interno sui principii professati dal Governo riguardo al diritto di associazione e sulle conseguenze che ne sono derivate alla città di Firenze; del deputato Romano Giuseppe ai ministri per le finanze, per l'agricoltura e commercio e per l'interno sui provvedimenti che intendono prendere per riparare allo squilibrio economico e finanziario delle provincie e dei comuni, cagione delle peggiorate condizioni della sicurezza pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato, indi del sunto della seguente petizione:

1790. Sette cittadini componenti il comitato promotore della ferrovia Brescia-Crema-Lodi-Pavia, rivolgono alla Camera un'istanza appoggiata dalle deliberazioni consiglieri di 10 comuni, perchè la

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

detta linea venga trasferita dalla quinta alla quarta categoria delle nuove costruzioni contemplate nel progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**GRIFFINI.** A nome anche degli onorevoli colleghi Majocchi, Secondi e Cagnola Francesco, chiederai che la petizione, della quale venne letto testè il sunto, stata presentata da un comitato interprovinciale, costituitosi nelle provincie di Pavia, Crema e Brescia per domandare che sia trasportata dalla quinta alla quarta categoria la strada ferrata Pavia-Lodi-Crema-Brescia, venga comunicata alla Commissione del progetto di legge sulle ferrovie, perchè voglia tenerne conto nella prossima discussione, insieme ad altra petizione stata presentata fin dal giugno ultimo dalla città di Crema sullo stesso argomento.

**PRESIDENTE.** Il presidente, ottemperando alla disposizione esplicita del regolamento, si farà un dovere di rimandare questa petizione alla Commissione che riferisce sulle convenzioni ferroviarie.

**ALLI-MACCARANI.** Colla petizione 1789, molti cittadini del comune di Campi Bisenzio richiedono il Governo di preoccuparsi immediatamente delle condizioni della pubblica sicurezza e dell'ordine sociale; io chiederei che questa petizione fosse inviata subito al ministro dell'interno (*Oh! oh!*) o quanto meno fosse dichiarata d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni in contrario, la petizione 1789 sarà dichiarata d'urgenza. (È dichiarata d'urgenza.)

L'onorevole Capo ha facoltà di parlare.

**CAPO.** Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza la petizione 1782, colla quale tre impiegati civili di Napoli invocano dalla Camera una dichiarazione interpretativa dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1871, concernente la dispensa dal biennio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Capo chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione 1782.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà ammessa l'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

L'onorevole Savini chiede, per motivi di salute, un congedo di cinque giorni.

L'onorevole Rubattino scrive:

« Essendo sotto esame del Parlamento una convenzione che mi riguarda, sento il debito di chiedere un congedo di 20 giorni. »

Se non vi sono opposizioni, questi due congedi si intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

## LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici avendo ammesso alla lettura tre proposte di legge, vi si procede.

Si comincerà da quella dell'onorevole Pericoli Pietro.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

Art. 1.

I proprietari di fondi rustici o urbani nei quali si eseguono nuove opere, o si risarciscono vecchie; gli architetti e ingegneri che le dirigono o le sorvegliano; gli intraprendenti dei lavori suddetti ed i capi maestri sono solidalmente responsabili in proprio del danno che può derivare alla persona degli operai, o di chiunque altro da cadute generali o parziali di costruzioni vecchie o nuove, e di armature o ponti fatti in occasione delle opere suddette.

Art. 2.

Uguale responsabilità hanno i proprietari ed esercenti di terreni o miniere nei disastri che possono avvenire nelle escavazioni, franamenti o esplosioni di mine; e i proprietari ed esercenti degli opifici e di macchine d'ogni genere nel caso che dall'esercizio di queste fosse per derivare danno alla persona dei lavoratori o di chiunque altro.

Art. 3.

Cessa questa loro responsabilità nei soli casi nei quali consti del caso fortuito, o il danneggiato abbia avuto colpa del fatto colla sua negligenza. Per fino a che per altro non venga concludentemente provata l'eccezione si riterrà la responsabilità stabilita nell'articolo 1.

Art. 4.

Se in conseguenza dei fatti suddetti un operaio sarà temporaneamente reso impotente al lavoro, dovrà essere risarcito del danno col pagamento di una somma da fissarsi dall'autorità giudiziaria non minore della mercede giornaliera che percepiva e ciò per fino a che non potrà tornare al lavoro; se l'impotenza al lavoro sarà assoluta e permanente, si risarcirà il danno col pagamento di una somma non minore della mercede giornaliera per tutta la sua vita.

Se l'impotenza al lavoro non sarà assoluta, verrà stabilita dall'autorità competente la misura dell'indennità ed il tempo che dovrà durare.

Art. 5.

In caso di morte dell'operaio in conseguenza dei fatti indicati sarà risarcito il danno a favore della famiglia del defunto con una quota mensile da fissarsi dall'autorità giudiziaria non minore di due terzi della mercede giornaliera che percepiva divisa

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

fra la moglie e i figli a porzioni uguali da durare a favore della prima vita naturale durante in stato vedovile e dei secondi fino a che non saranno atti al lavoro.

## Art. 6.

Nel caso che gli operai defunti non avessero famiglia discendentale l'assegno suddetto competerà al padre ed alla madre e quando ne fossero privi, la prestazione sarà per tre anni pagata alla società operaia di mutuo soccorso dell'arte che esercitava il defunto.

## Art. 7.

Quando il danneggiato non sia un lavorante, ma un transitante o chiunque altro individuo l'indennità sarà stabilita dall'autorità giudiziaria colle norme comuni tenuto conto di tutte le circostanze di fatto.

## Art. 8.

La procedura del giudizio nei casi previsti dalla presente legge sarà quella ordinaria.

## Art. 9.

È vietata la rinuncia al beneficio di questa legge da parte degli operai e delle loro famiglie. Nessuna transazione sulle conseguenze del fatto sarà valida se non sarà approvata dall'autorità giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Ora viene quella dell'onorevole De Crecchio.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

**ONOREVOLI COLLEGGHI!** — Già altre volte ho richiamata l'attenzione della Camera sopra un bisogno che ogni giorno si fa sentire più vivo e che tocca uno degli interessi più gravi del nostro paese, l'amministrazione della giustizia penale per ciò che riguarda la prova generica.

Si lamenta generalmente come siffatta prova, anziché riuscire ad agevolare costantemente la giustizia, bene spesso la intralcia e le crea delle difficoltà, taluna volta anche insuperabili. Tutto il valore della prova generica è riposto nel modo come essa viene stabilita da principio. Quando una lesione corporale è mal descritta, peggio esaminata ed apprezzata, appena che fu prodotta, si può essere sicuri che novanta volte su cento è impossibile raddrizzarne in seguito il giudizio; perchè si saranno o realmente verificati tali fatti sull'organismo vivente o si daranno per possibilmente avvenuti, per cui resta sempre aperto l'adito a mille dubbi ed a mille incertezze, se quella o quell'altra conseguenza del ferimento sia derivata propriamente dalla stessa natura di questo o invece non sia stata l'effetto di cause preesistenti o sopravvenute. Avviene quindi che nei casi di deturpamento, di malattie conseguite a lesioni corporali, bene spesso resta indimostrato ed indimostrabile che davvero siffatti danni sieno la

legittima conseguenza dell'offesa patita; e ciò perchè la lesione non fu bene esaminata dai primi periti.

Pur non di meno questo non è il maggior danno per la giustizia penale, ma è bensì quello che riguarda lo stabilire su dati sicuri la vera cagione della morte, nei casi in cui un individuo cessi di vivere in un tempo più o meno lungo dopo aver riportata una lesione. Allora la ispezione del cadavere, ordinariamente non ben fatta, mette spessissimo in seconda o terza linea l'azione del ferimento, ovvero per contrario la esagera, ovvero, non avendo avuta alcuna influenza nel produrre la morte, questa si fa dipendere solo dalla ferita, perchè una ferita c'è stata; e si traggono quindi, o negando o affermando arbitrariamente, le conseguenze più stravaganti in ordine alla vera cagione della morte.

Io non credo necessario di produrre esempi, che occorrono dovunque ad ogni dì, del poco o nessuno aiuto che la medicina, male applicata, può prestare alle esigenze della giustizia penale; io dico solo essere necessario porre un rimedio a questo male che non è di poco conto: e tale rimedio io propongo con la presente proposta di legge; la quale intende, come dimostrerò brevemente, non solo a far servire sul serio la scienza medica alle esigenze della giustizia, ma altresì ad introdurre alcune economie nella finanza dello Stato, per ciò che riguarda la prova generica e le perizie mediche.

Le scienze naturali in genere e la medicina in specie sono esclusivamente poggiate sulla osservazione e sull'esperimento, quando le si vogliono coltivare positivamente e dentro i confini che sono loro propri. Ora non avrete mai buoni medici, se non avrete dato agli studenti di medicina largo campo di osservare molti malati, durante il tempo del loro tirocinio. Non basta che voi abbiate in un Ateneo, per esempio, una buona clinica di chirurgia per ottenere dei buoni operatori in tutti i rami della chirurgia stessa. Ei vi ha d'uopo di speciali cliniche e di particolari insegnamenti; quindi, oltre la chirurgia generale, vi ha la clinica ginecologica ostetrica, l'ottalmica, l'otoiatria, ecc., le quali riguardano specialmente tanti rami particolari della chirurgia; ed il bisogno di rendere sempre più speciali tali insegnamenti si fa sentire ogni giorno di più, a misura che si avanza nella coltura e si progredisce nel sapere.

Ora vi ha una serie di osservazioni, di studi e di indagini che sono specialissime alla medicina legale, e che non si possono fare raccogliendo, come nelle cliniche, i diversi casi pratici che occorrono all'insegnamento; perchè, se per fornire di casi pratici le cliniche si vogliono i malati che sventuratamente

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

non mancano mai, per fornire di casi pratici l'insegnamento di medicina legale ci vogliono cadaveri di persone morte per ferite, per veleni, per cadute, per infanticidio, per sospensione, per annegamento e per ogni altra specie di violenza o per casi fortuiti; tutte cose le quali sciaguratamente accadono non di rado, specialmente nelle città popolose, e che costituiscono un grande materiale d'insegnamento pratico; materiale che ora va irrimediabilmente perduto, a danno non lieve della istruzione dei giovani medici (che, non potendo in niuna guisa profittarne, mancano di pratica speciale in medicina legale), ed a maggior danno dell'amministrazione della giustizia, cui spesso accade di non trovare tra medici, anche dotti e giustamente reputati, chi sappia fare una regolare ed opportuna indagine tecnica in medicina legale. E ciò dipende dal difetto che abbiamo di pratico insegnamento, e dal perchè l'obbietto reale, serio, concreto degli studi medicolegali, va perduto, ripeto, e non serve punto ad ammaestrare alcuno, e spessissimo è così malamente raccolto ed esaminato da non servire affatto a dar lumi alla giustizia, ma sibbene ad intricarla, come ho già detto di sopra.

Ora la mia proposta è molto limitata. Io non dico all'onorevole ministro di grazia e giustizia che creasse dovunque esiste una Università, un istituto pratico di medicina legale, e lo fornisca di personale e di mezzi opportuni d'indagini per rintracciare il vero intorno alla prova generica; io mi limito invece a proporre, che dovunque esista un insegnamento universitario di medicina legale, alla cui cattedra, per opera del Ministero di pubblica istruzione o del comune o della provincia, siano annessi locali opportuni e personale adatto, ivi si esponano i cadaveri d'ignoti, si depositino e si sezionino tutti i morti che per qualsiasi ragione debbano fornire argomento d'inquisizioni giudiziarie; e ciò sempre previo invito al professore di medicina legale, che, potendo, v'interverrà, e che solo in tal modo potrebbe raccogliere un largo materiale d'insegnamento pratico per la classe dei giovani che deve frequentare le sue lezioni.

Pertanto io non vorrei menomamente limitata la libertà del magistrato inquirente nel fare istituire la indagine da chi meglio crede opportuno; ed al professore di medicina legale, egli potrebbe aggiungere uno o più periti medici secondo che gli parrà espediente.

La mia proposta adunque è davvero ben limitata pel momento; e spero che la Camera ed il Governo le verranno fare buon viso, quando specialmente si rifletta che, ammaestrando meglio i giovani medici alla pratica della medicina legale, l'erario verrà a

fare una sufficiente economia di spese. Difatti ognuno che ha un po' di esperienza in queste cose, sa che, fatta una prima perizia necroscopica, se questa, come spessissimo accade, è monca, contraddittoria, inconcludente, il magistrato non se ne acqueta, ed allora chiama altri periti medici: i quali, poichè la dissoluzione ha disfatto il cadavere, discutono, argomentano, arzigogolano in aria, ed il magistrato resta di frequenti nelle nubi più di prima; allora si chiamano ancora altri revisori di perizia; peggio di peggio; e tra primi periti, revisori, secondi revisori, e terzi e quarti taluna volta, le spese non fanno certo difetto, ma manca bensì il giudizio sicuro cui possa affidarsi il Giuri ed il magistrato. Alla Facoltà di medicina di Napoli spesso ricorrono i magistrati per ottenere un parere medicolegale definitivo, dopo che con perizie, contoperizie e revisioni reiterate delle une e delle altre non si è potuto approdare a nulla di concreto; ed io posso attestare che nel periodo di sedici anni rare volte quella Facoltà ha potuto nettamente pronunziarsi, e che spessissimo l'è stato impossibile emettere un parere sicuro a causa della imprecisione dei dati della prima perizia, che una volta solo possono raccogliersi, quando cioè si fa l'esame del cadavere; questo disfatto, quei dati non esistono più. E così la giustizia, erogando molte spese, finisce per non avere alcuno aiuto da tante dotte discussioni, mentre erogandone assai meno, ne avrebbe uno validissimo da una puntuale ed esatta osservazione del caso concreto che si presenta al perito medico il quale primitivamente fa l'indagine. Io ricordo che una volta la giustizia aveva già erogate 11,000 lire (e chi sa quante altre ne avrebbe spese!) per una indagine, quando fu interrogato un tecnico in medicina legale, che rispose in maniera evidente la questione, e il procedimento penale finì là; e forse le 11,000 lire non si sarebbero spese dall'erario, se fosse stato interrogato prima.

Potrei moltiplicare tali esempi; ma credo la mia tesi di tale evidenza da essere completamente dimostrata, sol che si annunzi così: per avere buoni periti medici, bisogna che la medicina legale sia insegnata praticamente; affinchè la medicina legale fosse praticamente insegnata, occorre che tutti i casi di necroscopie giudiziarie formino una delle principali quote del materiale dell'insegnamento; affinchè ciò potesse conseguirsi è necessario che lo insegnante medicina legale abbia il modo di potere raccogliere tale messe di pratiche osservazioni, ed affinchè potesse far ciò occorri che sia stabilito per legge, che dovunque esista un insegnamento universitario con locali adatti e mezzi d'indagini e personale corrispondente, ivi si esegua le necroscopie

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

giudiziarie ed altre indagini tecniche col possibile intervento del professore di medicina legale.

Io non posso nè devo dissimulare, onorevoli colleghi, che nel mentre mi limito a presentarvi una proposta di legge così modesta ed a confidare tanto ristretti, questa non è affatto la meta che io mi propongo e che la scienza ci addita. Io ho speranza invece di raggiungerne una ancora più alta ed alla quale miro da molti anni e che ho sempre, nella debole misura delle mie forze, propugnata in tanti modi: io vorrei che tutte le necroscopie, tutte le ricerche generiche per conto della giustizia, fossero fatte alla presenza di quella classe di giovani che studia medicina legale; e mentre il professore raccoglierebbe gli elementi del fatto che devono formare la prova generica pel magistrato, avesse contemporaneamente l'agio di farne argomento di lezione ai suoi alunni. Ma questa mia antica aspirazione, e che recentemente ho visto con piacere propugnata da altri egregi colleghi, urta contro un grave scoglio, qual è il segreto dell'istruttoria nei giudizi penali. Io so che vi ha magistrati di eletto ingegno ed in altissima posizione, avvocati e giuristi valorosissimi i quali non avrebbero difficoltà a che il segreto dell'istruttoria non si estendesse anche al raccogliersi della prova generica; ma so pure che altri magistrati egualmente elevati, ed in maggior numero, avvocati e giureconsulti di merito eminente, sono tenacissimi a voler conservato il segreto dell'istruttoria anche nel raccogliersi della prova generica. Avrei molte ragioni ad opporre (ed alcune ne ho già pubblicate, sono già parecchi anni) contro codesto segreto che mi sembra effimero ed illusorio; ma io non voglio mettermi contro la prevalente opinione dei giuristi, che è pel mantenimento completo del segreto istruttorio; ed io transigo assai volentieri per ora, e mi limito a non domandare più di quello che ho chiesto, perchè io voglio riuscire per ora ad ottenere il meno, avendo fede intera che verrà tempo in cui si concederà facilmente all'insegnamento di medicina legale quello che per criterio di opportunità io non oso di domandare adesso al Parlamento ed al Governo.

Verrà ben presto il tempo, perchè il vero s'impone a tutti, in cui anche tra noi si farà come in Germania, dove le cose stanno precisamente al punto dove io vorrei portarle. E non è senza dolore che debba rassegnarmi a che l'Italia aspetti ancora per raggiungere il punto a cui la Germania è pervenuta da un pezzo e la Francia si è accostata di molto, l'Italia che fu la prima a coltivare la medicina legale e che aveva già dato vita ad immortali maestri in tale disciplina quando in quei siti questa non era ancor nata. Ma non importa: che il Parla-

mento ed il Governo concedano per ora ai nostri insegnanti medicina legale il materiale vero del loro insegnamento; il resto verrà dopo; ed io confido che, anche per questo, noi sapremo non essere secondi ad alcuno.

*Articolo unico.*

In tutte le città del regno dove esiste un insegnamento universitario di medicina legale, e alla cui cattedra sieno annessi locali, mezzi e personale opportuni, le necroscopie giudiziarie, la esposizione dei cadaveri d'ignoti ed altre indagini tecniche debbono farsi in quei locali universitari, previo invito al professore di medicina legale che potrà intervenire; libera rimanendo al magistrato istruttore la scelta di uno o più altri periti medici che crederà di aggiungere.

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla lettura di quella presentata dagli onorevoli Sanguinetti Adolfo, Mazza Adriano, Ercole, Ferrari, Ranco e Cautoni.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

**SIGNORI!** — Lo straripamento della Bormida, avvenuto nello scorso mese di ottobre, si è tradotto, per molti comuni, in un grande disastro.

Distrutti i ponti, rotte le strade, diroccati opifici e case, abbattuta una quantità considerevole di piante, rovinata od asportata le masserizie e le derrate, inondate estese zone di territorio, corrosi ed inghiaiiati molti terreni, non poche le vittime umane, e dappertutto disseminata la miseria; tale è la sintesi dolorosa di una inondazione che non ha riscontro in Italia.

Il Governo, i corpi morali, i privati, con nobile slancio di carità cittadina, providero ai primi e più urgenti bisogni, ricoverando chi mancava di tetto, dando pane a chi, per effetto della inondazione, si trovava nella più assoluta indigenza.

Ma se si è provveduto a soccorrere i più poveri, un altro e non meno importante compito rimane a compiersi dal Parlamento e dal Governo.

Il decreto reale del 26 ottobre 1870, n° 6151, emanato in virtù dell'allegato G della legge 11 agosto 1870, n° 5784, che provvede agli sgravi d'imposta fondiaria per la scomparsa di terreni o la perdita della loro attività produttiva, non è applicabile alle provincie della Liguria e del Piemonte.

Fanno del pari difetto o sono deficienti, nella attuale condizione di cose, le disposizioni catastali tuttora vigenti in quelle provincie e che risalgono ad un'epoca remota.

Sicchè, senza una legge speciale, coloro ai quali lo straripamento delle acque abbia distrutto, in tutto ed in parte, i fondi, dovrebbero continuare a pagare l'imposta per i terreni scomparsi o resi affatto improduttivi.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

È pertanto necessario un provvedimento legislativo, in virtù del quale, per i terreni corrosi dalle acque o resi improduttivi dalla inondazione, si possa far luogo allo sgravio della imposta relativa.

A soddisfare a tale bisogno è destinato il presente progetto di legge.

I proponenti si riservano, quando il presente progetto di legge venga dagli uffizi ammesso a lettura, di svolgere tutte le considerazioni che militano a dimostrarne l'urgenza, la necessità e la giustizia, anche per quanto riguarda la disposizione dell'articolo 10.

Art. 1.

Nei comuni delle provincie di Genova, Alessandria e Cuneo, danneggiati dalla inondazione della Bormida e suoi confluenti avvenuta nell'anno 1878, è istituita una Commissione di revisione composta di tre membri nominati rispettivamente dal ministro delle finanze, dalla deputazione provinciale e dal Consiglio comunale.

La Commissione ha incarico di ridurre l'imponibile dei terreni in proporzione dei danni cagionati dall'inondazione ad ogni singolo proprietario.

Art. 2.

La Commissione procederà agli sgravi, sia in base ai reclami dei contribuenti, sia in base ai reclami collettivi delle Giunte municipali.

Art. 3.

Contro le decisioni della Commissione di revisione è ammesso l'appello alla Commissione provinciale istituita per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Il procedimento per le operazioni di cui sopra, sarà identico a quello stabilito per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, salve le eccezioni portate dalla presente legge.

Art. 5.

I contingenti comunali dell'imposta fondiaria nei comuni contemplati dalla presente legge, saranno diminuiti della somma degli sgravi accordati a ciascun contribuente.

Art. 6.

A cominciare dal 1° gennaio a tutto il mese di giugno 1879 è sospesa la riscossione dell'imposta fondiaria a carico dei contribuenti danneggiati dall'inondazione quando abbiano nelle loro proprietà immobiliari sofferto un danno equivalente al decuplo dell'imposta.

Art. 7.

I Consigli comunali formeranno l'elenco dei contribuenti di cui nel precedente articolo; ed il prefetto, sentito l'intendente delle finanze, ordinerà

con suo decreto la sospensione della riscossione della imposta.

Art. 8.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali saranno convocati in Sessione straordinaria per la nomina del membro della Commissione di revisione, e per la compilazione dell'elenco di cui nel precedente articolo.

Entro 20 giorni successivi sarà emanato il decreto del prefetto di cui è cenno all'articolo 7.

Art. 9.

Lo sgravio della imposta comincerà ad avere effetto dal 1° gennaio 1879.

Art. 10.

Per i comuni nei quali i danni recati dall'inondazione alle proprietà immobiliari private, alle strade ed altre opere pubbliche comunali, eccedano il decuplo del contingente annuale dell'imposta fondiaria, la imposta erariale e la sovrimposta provinciale andrà per quattro anni, a cominciare dal 1° gennaio 1879, a favore dell'erario comunale.

In nessun caso però la somma che dovrà perdere lo Stato, per effetto del presente articolo, potrà eccedere le lire 50,000 annue complessivamente.

Art. 11.

Il Governo provvederà con decreto reale a quanto occorra per l'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Si dovrebbe adesso fissare il giorno per lo svolgimento di questi progetti di legge; ma essendo assenti gli onorevoli ministri delle finanze, dell'interno e della pubblica istruzione, cui riguardano queste proposte di legge, mi pare che si potrà aspettare a fissare il giorno quando essi siano presenti.

L'onorevole De Crecchio aderisce?

DE CRECCHIO. Aderisco.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti?

(Non è presente.)

L'onorevole Ercole, che è un altro dei firmatari?

ERCOLE. Aderiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pericoli Pietro aderisce?

PERICOLI PIETRO. Aderisco.

PRESIDENTE. Annunzio l'esito della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario del bilancio in surrogazione dell'onorevole Brin:

Votanti . . . . . 242.

L'onorevole Ferracciù ebbe voti . . . 132

L'onorevole Anguissola » . . . 83

Schede bianche 27.

Quindi proclamato eletto a membro della Commissione generale del bilancio l'onorevole Ferracciù, che ebbe maggior numero di voti.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE  
PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per il bonificamento dell'Agro romano.

Come la Camera ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale. Ora passeremo a quella degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell'Agro romano che è dichiarata di pubblica utilità. »

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. La bonificazione dovrà comprendere:

« a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, dei bassifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre richiedesse lavori d'indole straordinaria;

« b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio. »

A questo articolo furono proposti e svolti, durante la discussione generale, due emendamenti; uno firmato dagli onorevoli Filopanti ed Alvisi, che è del tenore seguente:

« Si aggiunga all'articolo 2, come terzo comma, il seguente: c) Iniziare la bonificazione generale col bonificamento agricolo ed igienico di una zona circolare di terra intorno a Roma, avente per centro il Campidoglio, ed un raggio di dieci chilometri. »

Un altro emendamento, che è dell'onorevole Maurigi, suona così:

« c) Il bonificamento agricolo ed igienico di una zona di terra intorno a Roma per un raggio di 10 chilometri da ogni punto della cinta murata della città. »

Come vede la Camera, questi due emendamenti assorbirebbero l'ordine del giorno che la Commissione proponeva fosse premesso alla votazione dell'articolo 17.

Chiedo ora alla onorevole Commissione ed all'onorevole ministro se e quale accettano dei due emendamenti che poco differiscono nella sostanza, e pochissimo nella forma.

**PERICOLI G. B. (Della Giunta)** A nome della Commissione dichiaro che è indifferente lo accettare l'uno piuttosto che l'altro emendamento, poichè la differenza unica che passa tra loro riguarda il centro che deve servire di base alla misura dei 10 chilometri.

**MAURIGI.** Come ieri ebbi l'onore di dichiarare alla Camera, allorchè svolsi questo emendamento, io riservavo completamente tutte le questioni tecniche che allo stesso si potessero riferire. Quindi la questione di stabilire il centro da cui si debba partire per lo svolgimento di questa bonifica, per canto mio, è una questione in cui non mi sento abbastanza competente per determinarlo di autorità propria, e me ne voleva rimettere alla Commissione; ma, visto che essa alla sua volta se ne rimette agli autori delle varie proposte (*Ilarità*), allora io me ne rimetterò all'onorevole ministro dei lavori pubblici, la cui competenza idraulica è così affermata, che certo meglio di chiunque può definire la questione.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole ministro quale dei due emendamenti accetta.

**BACCARINI, ministro per i lavori pubblici.** In quanto alla sostanza, dichiarai già ieri in mio nome, ed anche del mio collega, il ministro di agricoltura e commercio, che li accettiamo tutti e due. In quanto alla forma, preferirei di essere più chiaro. Quindi aggiungerei solamente un comma c, il quale sicesse: « La bonificazione dovrà comprendere il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di dieci chilometri dal centro di Roma, considerato come tale il Campidoglio. » Dico *dal centro* onde meglio determinare, non perchè ci sia bisogno di andare là a descrivere un arco di circolo; ma il pigliare per base le mura confine, forse senza necessità, a fare un lavoro di scacchiera, che diversifica di due, ed anche di tre chilometri in certi luoghi. Invece, avendo un punto determinato, ed una zona veramente di dieci chilometri all'incirca, si restringe naturalmente quell'enorme superficie che verrebbe fuori dal basarsi alle mura di Roma.

Io adopero poi la sola espressione di *bonificazione anche nei rispetti agricoli*, inquantochè trattandosi del rispetto igienico, è perfettamente inutile ripeterlo, essendo questo precisamente lo scopo della legge. La parola *anche* comprende tutte quelle operazioni che saranno necessarie per eseguire il bonificamento sotto il rispetto idraulico, e per conseguenza sotto il rispetto igienico, più quello che potrà occorrere per determinare le norme della coltura generale, non spingendo fino al punto certamente da dovere prescrivere che uno coltivi cavoli ed un altro rape; ma insomma le norme generali

SESS ONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

della coltivazione che dovranno essere adottate dai particolari. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maurigi si accontenta di questa formula, o persiste nella sua proposta?

**MAURIGI.** Accetto completamente la formula ministeriale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Filopanti mantiene la sua proposta, od accetta quella dell'onorevole ministro?

**FILOPANTI.** La proposta dell'onorevole ministro è identica nella sostanza alla mia ed a quella dell'onorevole mio amico Alvisi. Accetto pertanto pienamente la forma che l'onorevole ministro preferisce. Se me lo concede la Camera, vorrei aggiungere poche parole in sostegno di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Allora, onorevole Filopanti, mi lasci procedere, poi le darò la parola.

Indicherò alla Camera in che consista l'emendamento.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Aggiunga la parola *circa*.

**PRESIDENTE.** Si propone l'aggiunta di un comma e del tenore seguente:

« Il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa 10 chilometri dal centro di Roma, considerando come tale il Campidoglio. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

De la parola all'onorevole Filopanti per sostenerlo.

**FILOPANTI.** L'appoggio dato all'emendamento mi fa sperare che sarà adottato, e mi dispensa dall'aggiungere altre parole. (*Bravo!*)

**BACCHELLI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BACCHELLI, relatore.** Aderisco ad un consiglio tanto più pregevole perchè mi viene dall'onorevole Cavalletto e riguarda un dato storico.

Anzi che prendere il Campidoglio come punto di partenza, perchè non fissare il *milliarium aureum* del Foro che era il centro dell'antica viabilità, la quale si estendeva per 1950 leghe di lunghezza su 1000 di larghezza?

Se la Camera crede, si potrebbe far così, in omaggio alla storia e per deferenza al venerando nostro collega Cavalletto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore propone che si sostituiscano le parole « *milliarium aureum* del Foro » alla parola « Campidoglio. » Questo sarebbe un emendamento.

Domando all'onorevole ministro se accetta questa proposta.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non ho difficoltà

d'accettare. Debbo però dire che queste mi paiono questioni accademiche. Non si tratta di descrivere con un compasso un circolo perfettamente esatto. Si tratta di determinare un punto noto a tutti. Il Campidoglio è da tutti conosciuto, mentre il *milliarium aureum* non è conosciuto che dagli archeologi.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato il subemendamento, che consiste nel sostituire le parole *milliarium aureum* alla parola *Campidoglio*.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Rileggo tutto l'emendamento e lo pongo ai voti:

« a) Il bonificamento anche nei rispetti agricoli d'una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro. »

(È approvato.)

Ora passeremo alla votazione del primo e secondo comma:

« La bonificazione dovrà comprendere:

« a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre richiedesse lavori d'indole straordinaria;

« b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio. »

Coloro che approvano questi due primi comma sono pregati di alzarsi.

(Sono approvati.)

Rileggo l'articolo per intero.

« Art. 2. »

**BACCHELLI, relatore.** C'è l'aggiunta.

*Voci.* È già votata.

**PRESIDENTE.** Sta bene; rileggo l'articolo secondo nel suo complesso:

« La bonificazione dovrà comprendere:

« a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassifondi dell'Almone di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre richiedesse lavori d'indole straordinaria;

« b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio;

« c) Il bonificamento anche nei rispetti agricoli di una zona di terra per un raggio di circa 10 chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro. »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.  
(È approvato.)

« Art. 3. Il ministro dei lavori pubblici farà compilare, oltre al piano tecnico regolatore delle opere di bonifica indicate alla lettera *a* dell'articolo 2, il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dello stesso articolo. »

Onorevole relatore, a me sembra che, poichè era l'articolo secondo si compone di tre comma, *a*, *b*, *c*, bisogna comprendere in questo piano di massima anche il comma *c*.

RICCELLI, *relatore, ed altri.* Sì, sì!

GABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABELLI. Questo articolo terzo dice semplicemente che il ministro dei lavori pubblici farà compilare, ecc., l'articolo 8 mette le spese per la bonificazione in parte a carico dei proprietari.

Io non so se il Governo in questa frase inchiuda l'idea che per questa spesa dei progetti debbano in parte sottostarvi i proprietari, o se il Governo li farà compilare a spese sue. A me pare che questo debba chiarirsi; tanto più che non si tratta d'una spesa indifferente.

Io credo che il progetto tecnico serio per il bonificazione dell'Agro romano, anche quando trattisi soltanto d'un progetto di massima, sia un lavoro di molta importanza.

Quindi io domanderei come semplice schiarimento se s'intenda, sì o no, che lo Stato faccia a spese sue il progetto.

Se è così, propongo che si aggiungano due parole onde togliere ogni dubbio al riguardo, dire cioè che il ministro dei lavori pubblici farà compilare a spese dello Stato questo progetto. Se no, se questo non s'intendesse, si stabilisca in modo chiaro che anche i proprietari dovranno contribuire a detta spesa.

PRESIDENTE. La Commissione ha sentito come l'onorevole Gabelli propone che sia stabilito in quest'articolo se i proprietari debbano, sì o no, sottostare ad una parte delle spese del progetto, oppure se le spese per questo progetto di massima debbono ricadere tutte a carico dei proprietari.

Egli non ha risolto la questione, egli ha affacciato il dubbio.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *relatore.* A nome della Commissione debbo dire che si dovrebbe intendere che le spese fossero a carico dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io prego l'onorevole Gabelli a fare attenzione che in questo articolo

3 non si parla che dei progetti di massima. Ora starei per dire che la spesa per i progetti di massima è già fatta, che è inutile discuterla, perchè ciò che riguarda la parte principale del bonificazione dell'Agro romano, cioè quanto riflette il comma *a*, il prosciugamento delle paludi, degli stagni d'Ostia, ecc., è già stabilito per progetto di massima, e quindi non sarebbe più il caso di farne argomento d'un progetto di legge.

In quanto ai progetti di dettaglio delle opere, queste si fanno eseguire quando i consorzi saranno costituiti, e faranno parte delle spese generali del bonificazione medesimo. Ma ancora che si dovesse eseguire qualche progetto di massima per fossi di scolo o che altro, potrà essere che questione... non so, di 10,000 lire o qualche cosa di simile, per cui non vedo che valga la pena di introdurre niente di dichiarativo nell'articolo; ben inteso che resta stabilito che ci si provvederà con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nel quale ci è appunto un capitolo che riguarda le spese di studi per, in certo modo, attuare delle future bonificazioni, e che ha una somma di 10 o 20,000 lire (non ricordo bene) per questo titolo.

GABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Gabelli ha facoltà di parlare.

GABELLI. Io potrei accettare interamente le spiegazioni favoritemi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, quando per gli studi già fatti in proposito credessi che fossero stabilite delle massime, ma non dei progetti di massima.

Ora io credo proprio che siano stabilite delle massime con gli studi fatti, ma non dei progetti di massima ai quali possano poi riferirsi quegli altri progetti, di cui tratta l'articolo 10.

« Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore, e secondo... ecc., i progetti speciali delle opere. »

Ora, se questi progetti speciali delle opere debbono attaccarsi a un progetto di massima, non è a delle massime soltanto che debbono attaccarsi.

Ma l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è tecnico, mi insegna perfettamente che ci vogliono dei rilievi esatti, speciali per potersi attaccare a dei progetti che debbono servire di base ai progetti ulteriori di costruzione.

D'altronde, sia pur grossa o piccola questa spesa, perchè non dovrà essere determinato nell'articolo della legge se essa è a carico dello Stato o dei proprietari? Quale ragione può avere l'onorevole ministro per opporsi a che sia fatta in quest'articolo una aggiunta a spese dello Stato?

Siano 10,000 lire, siano 100,000 lire; se è lo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

Stato che debba, secondo le sue spiegazioni, sopportare le spese, mettiamo una declaratoria nella legge, onde toglierne il dubbio.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Ma se l'onorevole Gabelli vuole aggiungere a spese dello Stato, io non ho nessuna difficoltà di lasciarlo aggiungere. Io credevo fosse inteso che lo Stato debba sostenere le spese degli studi preparatori al suo progetto di legge. È di iniziativa del Governo che si presenterebbe un progetto, ed il Governo fa le spese a tal fine necessarie. Si debbono trattare le cose dell'Agro romano diversamente da quello che si trattano le altre opere pubbliche?

Tutte le volte che si presenta un disegno di legge di opere pubbliche, i progetti che hanno da servire di base alla presentazione di questo sono apparecchiati direttamente coi fondi che si stanziavano in bilancio. Non si va mai a cercare chi deve fare i lavori per farsi pagare la spesa degli studi primordiali.

Ora io credeva che l'onorevole precipitante volesse in certo modo chiamare al contributo di questa spesa i futuri consorziandi; ma dal momento che non vuole che dichiararlo, lo dichiara quanto vuole.

Del resto questa spesa non può avere un gran valore, prima per quello che ho detto, cioè che i progetti di massima per basare un progetto di legge nella parte che riguarda le parti paludose dell'Agro romano esistono già. Per l'altra parte che riguarda gli scoli dei territori del consorzio, dissi già ieri che i progetti di avviso che si avevano, montavano ad un milione. Ora se l'importo dei lavori è un milione, comprenderà che gli studi per un progetto di massima da far base ad un progetto di legge non possono avere una importanza finanziaria di conseguenza. Accetto del resto che si aggiunga: a spese dello Stato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Liroy.

**LIROY.** Non su questo incidente.

**PRESIDENTE.** Ma su quest'articolo?

**LIROY.** Sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**LIROY.** Desidero rivolgere all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione una semplice domanda: anzi chiederò uno schiarimento.

Oggi l'attenzione del Parlamento è rivolta ad una impresa altamente reclamata dalla civiltà, ad una impresa che si prefigge un nobilissimo scopo, quello di redimere dalla malaria e dalla sterilità una parte cospicua del territorio del regno così vicina alla capitale.

Lietissimo di dare a questa legge il mio voto, mi preoccupo della nessuna tutela che in questo pro-

getto è accordata a coloro i quali dovranno compiere materialmente l'opera benefica. Nessuna tutela è additata verso quella moltitudine di lavoratori che converranno a prosciugare lo stagno mefitico di Maccarese, l'infausto lago dei Tartari, le paludi di Stracciacappe e di Ostia e le altre malaugurose maremme.

Veramente nella relazione si parla di provvedere alla viabilità di codeste regioni, cioè a metterle in corrispondenza colla capitale; ma nella legge non si fa punto motto di via. E quindi è tolta la speranza che queste turbe di operai, le quali si trasporteranno in quei luoghi, possano almeno nelle ore notturne, in cui più terribile domina il miasma, rifugiarsi facilmente presso alla città.

Il dimorare nelle ore notturne in quelle regioni sarebbe di certo causa di infezione dannosissima e di grande mortalità. Io sono qui colto alla sprovvista, e non ho agio di citare ciò che eminenti igienisti hanno scritto su questa questione delle benefiche, ma certo molti miei onorevoli colleghi conosceranno la dotta memoria pubblicata dal dottore Mayo di New-York, nella quale espone un disegno di abitazione economica intesa a preservare i coloni dai tristi effetti della malaria nella campagna appunto di Roma e in altre zone insalubri, disegno che teoricamente è tale da far credere che avrebbe grande efficacia, fondandosi sull'espurgo mediante filtrazione dell'aria infetta, sul precetto di non esporsi la notte a respirare altra aria che quella già filtrata nel ricovero, e di non abitare nottetempo a pianterreno.

Cito questo solo esempio per mostrare come gli amici dell'umanità, anche stranieri, pensino che non debbano lasciarsi in abbandono i lavoratori nelle nostre malsane paludi, o nelle regioni infestate da febbri, ma bensì sia necessario garantirne la salute, la forza, il benessere, la vita.

Non pretendo che speciali provvedimenti siano indicati nella legge: mi preme tuttavia di conoscere quale sia, sull'importante argomento, l'opinione dell'onorevole ministro e della Commissione, onde io possa essere certo che almeno nel regolamento non saranno trascurate le indispensabili cautele che la scienza suggerisce e consiglia a vantaggio di una classe a cui dobbiamo protezione ed aiuto.

**CAVALLETTO.** È certo che l'esecuzione di questi lavori sarà fatta nelle stagioni meno pericolose o sicure, e con prudenza. Del resto di questi prosciugamenti di paludi se ne fecero ovunque, ed io vengo da provincie dove si eseguirono ben molti di questi prosciugamenti meccanici, senza alcun scrupolo di danno per gli operai impiegati in quei lavori, e

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

posso assicurare che codesti tanto temuti danni per la salute degli operai non avvennero.

**LIQY.** L'onorevole mio amico deputato Cavalletto ha fatto un'osservazione la quale venendo da persona così autorevole ha certamente un grande valore sull'animo mio, ha detto cioè che l'esperienza gl'insegna che in prosciugamenti di paludi e valli simili a queste, le opere di bonifica si compierono senza che punto ne avesse a soffrire la salute degli operai dedicati a quei lavori.

Ma mi permetta, onorevole collega, io difficilmente potrò persuadermi che quelle opere non abbiano avuto il loro infausto martirologio, le loro vittime oscure e ignorate. Chi poi vorrebbe d'altronde negare che in paragone alle località cui l'onorevole Cavalletto più specialmente alludeva, più assai pestifere e pericolose siano certe plaghe dell'agro romano?

Non sono queste ab antico famigerato nido di miasmi? Possono confrontarsi a quelle del veneto estuario?

Io me ne appello ai valenti igienisti che seggono sui banchi della Commissione, e spero che daranno ragione alla opportunità delle mie osservazioni, e della raccomandazione che ho rivolta all'onorevole ministro.

**CAVALLETTO.** Riprendo la parola non per confutare o contraddire alle cose dette dall'onorevole mio collega e amico Liqy, ma per togliere il timore di questo grande pericolo. Io debbo ricordare due fatti. Le paludi attorno l'estuario di Venezia sono esiziali quanto e forse più del territorio della campagna romana. E se andassimo in quei paesi, anche non totalmente palustri, ma che sono finitimi e in contatto colle paludi, troveremmo che un uomo a cinquant'anni vi è decrepito.

Ricordi l'onorevole Liqy la storia dell'assedio di Venezia. Gli austriaci tentarono nel 1849 di espugnare Brondolo, ed avevano concentrate molte forze nei terreni palustri attorno a quella fortezza; eppure, non dai cannoni di Venezia, ma dalla malaria furono costretti a sloggiare, perchè volevano fare la espugnazione ed avevano concentrate quelle truppe in stagione inopportuna, cioè nella stagione della malaria.

Ora è certo che si faranno i lavori di cui ora si tratta nelle stagioni opportune, non pericolose e con tutti i riguardi convenienti per garantire la salute degli operai, e d'altronde sono cose coteste e cautele così ovvie e ordinarie che Governo e imprenditori non omettono di avvertire e di osservare nella esecuzione di simili lavori.

**BACCELLI, relatore.** Le osservazioni dell'onorevole Liqy sono certamente di un grandissimo peso, e

nella relazione si parla di misure da prendersi allora quando si procedesse a lavori pericolosi.

Evidentemente però questa non è materia di legge, ma di regolamento; e, quando si compileranno i regolamenti opportuni, allora verrà prescritto il metodo, col quale ogni colonia lavoratrice dovrà essere tutelata.

A me pare che dopo l'accettazione del 3° comma dell'articolo 2, nell'articolo 3 dovrebbe aggiungersi, dopo le parole: « Il ministro dei lavori pubblici » queste altre: « ed il ministro di agricoltura industria e commercio per tutto ciò che lo riguarda, » perciocchè il terzo comma aggiunto all'articolo 2, implica necessariamente l'azione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

**PRESIDENTE.** In ogni caso si potrebbe mettere « i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, ecc. »

**BACCELLI, relatore.** Sta bene, i ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura industria e commercio.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Ecco, io non dirò più nulla dopo quello che hanno detto l'onorevole Cavalletto e l'onorevole relatore, in risposta all'onorevole Liqy. L'onorevole Liqy pare si figuri che l'Agro romano sia coperto di paludi.

Io dissi già ieri a che cosa si riducono le paludi dell'Agro romano, ma, ad ogni modo, accadrà dei lavori per la bonificazione dell'agro romano quello che accade di tutti i lavori dell'Agro stesso: vi si lavora tutti i giorni anche per coltivare la campagna. Certo, mandando degli operai a lavorare nell'Agro romano, si dovranno avere per essi i dovuti riguardi, ma, ripeto, coll'onorevole Cavalletto: non è mica un caso nuovo quello di lavorare nei terreni malsani.

Da Terracina fino a Pisa, si lavora tutto l'anno, e sono tutti agri malsani; nei mesi di estate naturalmente si smette, altrimenti si pagherebbe un contributo troppo forte alla malaria.

È giustissima l'osservazione dell'onorevole relatore che questa è materia di regolamento; io sggiungerei di più: è materia di capitolato d'appalto per norma degli appaltatori, come si fa sempre in questi casi nei quali si prescrivono certe condizioni di ricoveri e via dicendo.

La legge presente non dà che delle facoltà al potere esecutivo per fare un'altra legge; non dà facoltà di eseguire lavori, incarica di proporre i modi con cui si dovrà procedere per questi lavori. L'introdurre qui un'aggiunta, riguardante la tutela degli

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

operai che saranno impiegati, è perfettamente inutile, come credo del pari fuori di posto l'aggiunta di cui parla l'onorevole relatore. Nell'articolo terzo si parla solo di far compilare dei progetti di esecuzione dei lavori; non è questo un progetto di legge per il quale debba essere contemporanea l'opera del ministro d'agricoltura, industria e commercio, e del ministro dei lavori pubblici. Quando saremo all'articolo 17 potranno dire: « il ministro dei lavori pubblici (se vorranno specificarlo) e quello d'agricoltura e commercio presenteranno il progetto di legge; » ma qui non si tratta che di dire: « si dovranno fare i progetti tecnici dei lavori; » quindi l'opera del ministro d'agricoltura e commercio non ha nulla da vedere, perchè i progetti non dovranno mai contemplare la coltivazione per conto dello Stato, ma le norme per fare coltivare, e questo sarà soggetto del futuro progetto di legge. Io non muterei l'articolo, e lo lascierei tale e quale. Direi soltanto: « il ministro dei lavori pubblici, » perchè questi progetti riflettono lo essiccamento, la costruzione di strade, di fossati, piantamento di alberi. Quando poi si tratti di contemplare le norme che dovranno imporsi ai proprietari per eseguire la tale o tale altra coltura, tenere il campo in quella maniera o in quell'altra, allora interverrà l'opera del ministro di agricoltura e commercio.

Io credo quindi che si potrebbe lasciare stare lo articolo come si trova.

LIQV. L'onorevole ministro mi perdoni, ma certo non mi ha insegnato nulla di nuovo sulla configurazione dell'agro romano che credo di conoscere qualche poco. E neppure mi ha insegnato una novità dicendomi che lavori in territori malsani se ne sono fatti sempre.

Vi è però una differenza dal passato ad oggi, ed è che la scienza dell'igiene è ora al possesso di alcune leggi intorno alla formazione dei miasmi, leggi che l'umanità deve affrettarsi a raccogliere e ad applicare per far guerra alla violenza di un male che una volta non presentava schermo o difesa.

Se prima quando si ignoravano queste leggi nulla si è fatto, si cominci ora a tutelare la sorte degli operai, i quali lavorano tra il pericolo delle febbri più micidiali! Sia questo un vanto della civiltà progredita, del vero progresso!

UMANA. Domando la parola.

LIQV. Se i soldati tedeschi erano colti dalle febbri sotto le mura di Bredolo, come, in conferma della mia tesi, ricordava l'onorevole Cavalletto, dobbiamo per quanto sta in noi impedire che i soldati del lavoro siano presi da eguali malattie in questa impresa alla quale essi consacreranno le loro braccia robuste! Noi dobbiamo chiamare quelle braccia a que-

st'opera guarentendo loro che non cadranno affievolite dalla malaria.

Mi sia permesso di citare un esempio tolto dalla mia stessa provincia. Il Consiglio provinciale di Vicenza ha acclamato una mia proposta, la quale nel regolamento sulle risaie, impone ai coltivatori di non fare cominciare i lavori di mondatura del riso prima che il sole sia già da mezz'ora alto sull'orizzonte, e di farli cessare mezz'ora prima del tramonto. Sono cautele che la scienza addita come provvide ed efficaci.

Del resto io sono soddisfatto degli scbiarimenti che ho provocati, giacchè ho inteso il relatore e l'onorevole ministro dichiararmi che le mie osservazioni saranno ricordate o vuoi nel regolamento, che dovrà farsi, o vuoi anche, come diceva l'onorevole ministro, nei capitolati di appalto.

UMANA. Come medico, porgo grazie sentite all'onorevole Liqy per le considerazioni che fece, e per le raccomandazioni che mosse al ministro dei lavori pubblici.

È certo che non solamente nell'agro romano, ma in tutti gli altri luoghi, nei quali si stabiliscono lavori di bonifica, lavori stradali e simili, gli operai vengono colti da febbri, ed in un modo desolante.

Anche in questo momento, in cui eseguisconsi lavori di ferrovie o di strade rotabili nell'isola di Sardegna, vedo che il numero degli ammalati di febbre è immenso.

Mi lusingo che questa raccomandazione dell'onorevole Liqy, l'onorevole ministro vorrà accettarla, non già per introdurla in questa legge, o in leggi simili, sebbene nel senso che nei capitolati d'appalto si impongano degli obblighi speciali agli imprenditori dei lavori, affinchè la salute degli operai venga nel miglior modo tutelata.

L'esperienza che ho sui lavori intrapresi in luoghi di malaria, mi insegna eziandio un'altra cosa, ed è la seguente, alla quale, salvo errore, accennava anche l'onorevole Cavalletto. Gli imprenditori benchè non abbiano, e non vogliano avere una cura diretta a tutelare la salute degli operai, hanno però un interesse direttissimo a far sì che essi non si ammalino, e lavorino con alacrità e con prontezza.

Epperò gli imprenditori non proseguono i lavori fuorchè nelle stagioni nelle quali la malaria non regna; e diffatti in Sardegna, tanto per le opere stradali, come per le miniere ed altri lavori simili, gli operai arrivano sul posto delle opere nelle stagioni d'inverno e di primavera, ma nell'estate e nell'autunno abbandonano tutto e ritornano alle loro case. Quelle società o compagnie, alle quali premeva che il lavoro fosse condotto con alacrità per tutto l'anno, indotte dal loro proprio tornaconto,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

eressero degli ospedali, salariarono dei medici, istituirono delle farmacie; mercè i quali sussidi la salute degli operai restò oltre ogni credere ben conservata.

Quindi sono d'avviso che le raccomandazioni dell'onorevole Lioy, ove l'onorevole ministro le tenga presenti, basteranno a far sì che ne resti tutelata la salute dei poveri operai; perocchè in caso diverso si troverebbero dessi esposti a malattie gravi, e ad essere decimati per la triste influenza del miasma palustre.

**GUALA.** Non su questa questione, ma sempre sullo articolo terzo, io intendo richiamare la nobile attenzione della Camera e del signor ministro; ed è sopra una circostanza che mi pare abbastanza grave. L'articolo terzo ed i successivi fanno una vera trasformazione della proprietà nell'Agro romano, poichè i piani regolatori ed i piani di massima dovranno essere fatti e pubblicati dal ministro dei lavori pubblici, senza che però sia indicata la possibilità nei proprietari di fare opposizione a quella parte di lavori che sia meno consona ai loro interessi, pur essendo consona agli interessi generali, o che in qualunque altro modo non rispondano alle esigenze del concetto che si ha in mira.

Io richiamo l'attenzione della Camera sopra un fatto consimile; ed è la disposizione che si trova scritta nella legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, secondo la quale ogni piano di massima ed ogni piano regolatore è prima pubblicato, e su quei piani può fare opposizione l'interessato, salvo poi a decidersi dai tribunali o dall'autorità chiamata dalla legge sopra la necessità di modificare il piano secondo l'opposizione fatta.

Parmi che il riguardo che si deve alla proprietà debba, pur cessando questa proprietà di fronte ad un fatto di tanta utilità pubblica come questo, debba pur nondimeno consigliare un'aggiunta all'articolo terzo, la quale sarebbe che i due piani, di massima e tecnico regolatore, debbano stare pubblicati a libera visione degli interessati per un determinato periodo di tempo, che io proporrei di tre mesi, e che entro in tre mesi successivi, cioè prima che si compiano i sei mesi, entro i quali deve il piano venire alla Camera per essere approvato, abbiano i proprietari diritto di fare opposizione a quella parte di lavori che interessa la loro proprietà.

In questo modo la Camera, il giorno in cui sarebbe chiamata a decidere sul piano a lei presentato, in forza dell'articolo 17, se non sbaglio, in questo modo, dico, la Camera avrebbe sott'occhio tanto il progetto di massima e il progetto regolatore del Ministero, quanto le opposizioni che i pro-

prietari intendessero di fare a tutto o parte di ciaschedun progetto che riguarda i singoli consorzi.

Debbe la Camera avvertire che nell'articolo 8, i proprietari sono nientemeno che tenuti a pagare in grossa parte il beneficio che ricavano dai lavori. Vorrei che almeno questi lavori fossero eseguiti di consenso, o se non di consenso, quanto meno colla decisione autorevole e sovrana del Parlamento che avrà risolta l'opposizione fatta. Ma attraversare così il diritto di proprietà senza neanche dar la facoltà ai proprietari di farsi sentire nelle opposizioni che per avventura avessero a fare o in massima o al piano regolatore, mi par troppo spiccio.

Io per conseguenza propongo come comma all'articolo 3 che si dica:

« I due piani regolatore, e di massima, saranno esposti per tre mesi a libera visione degli interessati, i quali avranno altri tre mesi di tempo per farvi opposizione. »

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Bisogna che io confessi all'egregio mio amico Guala che non comprendo la portata vera della sua proposta d'aggiunta. La legge parla di costituire dei consorzi; e basta la costituzione dei consorzi perchè si ottenga il fine a cui mira colla sua proposta l'onorevole Guala. Quando si dice consorzio, si dice riunione in una sola assemblea di tutti gli interessati che hanno per primo oggetto di esaminare cosa si vuol fare. Ora la cognizione dei progetti, la cognizione delle opere è di sua natura insita nel concetto della formazione del consorzio. Se non ci fosse altro, c'è la legge generale dei lavori pubblici che stabilisce questo; e c'è l'articolo 11 della legge in discussione che dice:

« Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei consorzi, il prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. »

Ora se il piano tecnico è pubblicato, vien pubblicato perchè ne abbiano cognizione gli interessati; se il prefetto li convoca per approvarlo, essi avranno il modo di dire e di proporre tutto quel che vogliono.

Se io ho franteso, prego l'onorevole mio amico Guala a darmi delle maggiori spiegazioni.

**GUALA.** Se l'onorevole ministro mi parla della costituzione dei consorzi, di cui all'articolo 4, debbo prevenire la sua diligente attenzione sopra una circostanza, ed è che l'articolo 4 comincia con queste parole:

« Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatori, ecc. »

Ora ne viene che l'approvazione del piano regolatore, siccome non può essere fatta che dalla Ca-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

mera in virtù dell'articolo 17, che dice che saranno presentati al Parlamento i progetti tecnici, ne viene che l'approvazione del piano che la Camera farebbe sarebbe *inaudita parte*, cioè non sentiti i proprietari nelle loro osservazioni.

Quando l'onorevole ministro soggiunge che evidentemente questo testo di legge si riferisce alla legge generale di espropriazione per causa di pubblica utilità, io mi capacito; mi basta che questa dichiarazione resti raccolta negli atti della Camera per tranquillarmi pienamente.

Resta dunque inteso che i proprietari avranno libera visione di questo piano di massima, di questo piano regolatore, che potranno fare le loro osservazioni, e che non altrimenti la Camera approverà in definitiva i piani se non dopo che saranno presentate le osservazioni dei proprietari; osservazioni che potrebbero sempre i particolari presentare in virtù del diritto di petizione, ma che non altrimenti avrebbero la facoltà materiale di poterle effettivamente fare, se non è data loro libera visione del piano regolatore.

Quindi, quando l'illustre ministro mi dice che del piano di massima sarà data libera visione agl'interessati a norma della legge generale, io mi tranquillizzo. Prendo però atto della sua dichiarazione.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Aspetti un momento.

Ha finito, onorevole Guala?

**GUALA.** Sì. Ritiro la mia proposta, ma prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non vorrei che rimanesse qualche equivoco. L'onorevole Guala pare che estenda adesso la sua domanda, od almeno io non l'ho capita bene in principio.

Egli dice: resta bene inteso che la Camera non approverà la legge, se non dopo che le saranno sottoposte le osservazioni che faranno i singoli proprietari sulle varie proposte.

Ma allora noi sconfiniamo dalla legge comune.

Io credeva che l'onorevole Guala si riferisse al diritto dei proprietari di prendere cognizione del lavoro materiale che attraversa le loro proprietà. Ma, se intende di dare il diritto al proprietario, solamente perchè tale, di opporsi preventivamente per conto proprio alle opere in generale della bonificazione...

**GUALA.** No, no!

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Allora non potrei in alcun modo acconsentire.

Le opere dell'Agro romano non sono che le opere

che si fanno durante l'anno in tutto lo Stato; fossi, scoli, strade.

Ora, che cosa accade? Si viene qui a presentare un progetto di legge per una strada, e non si consulta nessuno. Chi si consulta per fare la strada?

Ma, il giorno in cui si vuole attraversare la proprietà di Tizio o di Sempronio, si pubblica il progetto perchè ciascuno possa fare le opposizioni. Ma questo è un dettaglio che non ha nulla a che fare col presente progetto di legge, ha bensì a che fare colla legge comune.

C'è la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità che garantisce tutti. A questo non solo provvede siffatta legge, ma vi provvede anche la legge per l'istituzione dei consorzi. Quando esisterà il consorzio, prenderà naturalmente cognizione di tutto quello che deve esser fatto.

Dati questi schiarimenti, mi pare che saremo d'accordo.

**GUALA.** Mi permette l'onorevole presidente una parola sola?

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GUALA.** Resta inteso, onorevole ministro, che non si deroga alla legge generale?

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** No, sicuro.

**GUALA.** Ciò mi basta; ritiro l'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Veniamo dunque alla votazione.

Non rimane che l'emendamento proposto dall'onorevole Gabelli accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Questo emendamento consiste nell'aggiungere le parole: « a spese dello Stato » dopo le parole « farà compilare. »

Mi pare che la Commissione non insista onde si dica « il Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e commercio. »

**BACCELLI, relatore.** Non insiste.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole Gabelli.

(È approvata.)

Ora rileggo l'intero articolo con questa aggiunta:

« Art. 3. Il ministro dei lavori pubblici farà compilare, a spese dello Stato, oltre al piano tecnico regolatore delle opere di bonifica indicate alla lettera *a* dell'articolo 2, il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dello stesso articolo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatorii fra i proprietari dell'agro romano all'oggetto:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

« a) Di fare e mantenere in ciascun consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

« b) Di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Gian Domenico Romano.

ROMANO GD. Ieri, a proposito del dubbio sollevato dall'onorevole Di Saint-Bon, rilevai il principio che regge l'attuale legislazione in quanto riguarda il diritto di proprietà nei casi di espropriazione per causa di pubblica utilità. Rilevai altresì come questo diritto è sempre subordinato al previo rimborso, per modo che non vi sarebbe per l'attuale legislazione alcuna espropriazione per causa di pubblica utilità senza il previo rimborso.

Nella legge per le opere pubbliche questo diritto è anche consacrato, sebbene in pratica il previo rimborso non avvenga per le opere stradali.

Pur tuttavolta anche ivi sta sempre il principio che non si possa espropriare la proprietà altrui che previo il rimborso della proprietà stessa.

Rilevai altresì che questo diritto nell'attuale legislazione è molto più limitato di ciò che era appo i Romani, siccome lo troviamo scritto nel Digesto e nelle Pandette.

Or bene, questo diritto sancito dallo Statuto, dalle leggi presenti e dalle leggi passate, si vedrebbe onninamente violato nell'attuale progetto di legge, ed è perciò che ho domandato la parola per proporre un qualche emendamento a tutela di questo sacro principio.

Per l'articolo 4, come hanno udito leggere dall'onorevole presidente, il proprietario del fondo è tenuto per le opere di bonificazione a fare molti lavori, i quali potrebbero essere costosissimi, in guisa che si potrebbe verificare il caso di un proprietario il quale possedeva un fondo del valore di lire mille dovesse spenderne due mila per la bonificazione, il che importerebbe che il proprietario non solo perderebbe la proprietà del suo fondo, ma dovrebbe versare altre mille lire, e non avendole, fare debiti, e ciò in grazia della bonificazione.

Questo è un principio che, come ognuno di loro vede, non è possibile che resti qual è nella legge attuale.

Il rimedio? Il non bonificare l'Agro romano certo è cosa impossibile, è il desiderio di noi tutti; ma violare il diritto di proprietà in questa proporzione credo che non sia neppure nella mente di alcuno.

Io quindi proporrei un emendamento a questo

articolo 4, il quale consisterebbe in ciò: si faccia la bonificazione per la parte riguardante il proprietario per ragione di pubblica utilità; si sottoponga obbligatoriamente il proprietario medesimo anche a questa spesa; ma se la stessa superasse il 1/10 del valore del fondo a bonificarsi, per modo che si dovesse spendere il quarto, il terzo, la metà, il doppio, ecc., in questi casi io opinerei, si dovesse far diritto al proprietario di poter cedere il fondo allo Stato per causa di pubblica utilità previo indennizzo.

Se voi non ammettete questo principio, violerete il principio sacrosanto del rispetto della proprietà su cui si poggia la società.

Io intendo che appo noi, in questo Parlamento ci siano dei socialisti, ma, come bellamente diceva l'onorevole mio amico Filopanti, color di rosa; ma se il Parlamento permettesse questa violazione, bisognerebbe dire che noi eccedessimo; non sarebbe il socialismo color di rosa, ma di brutti colori.

L'ordine del giorno che io proporrei, o, per meglio dire, l'aggiunta che proporrei a questo articolo suona così: « Quante volte il proprietario del fondo a bonificarsi dimostri al Governo che la spesa che egli deve erogare per la bonificazione ecceda il decimo del valore del fondo medesimo, ha diritto di chiederne l'espropriazione per causa di pubblica utilità, previo indennizzo di tanta rendita del debito pubblico dello Stato. »

Io intendo che questa emissione di rendita spaventerà qualcuno, perchè naturalmente non vogliamo che anche per l'Agro romano si facciano dallo Stato dei debiti; ma io credo che non sia il caso di spaventarsi; dappoichè questo debito pubblico avrebbe una caratteristica propria; essendo che lo Stato troverebbe sempre questi fondi bonificati, e quindi potrebbe alienarli anche in piccoli lotti, ed averci anche un guadagno. Ad ogni modo sarebbe un debito, dirò così, ipotecario, che ha piuttosto una base sopra un fondo stabile, anzichè sopra il credito generale della nazione. (*Bene!*)

È sotto questo rapporto dunque che io raccomandando alla approvazione della Camera questo emendamento, che mi onoro di trasmettere alla Presidenza.

PRESIDENTE. Mandi la sua proposta, onorevole Romano.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io con mio grande dispiacere debbo dichiarare alla Camera che non posso accettare un emendamento di questa natura.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

Rinoto, forse fino alla noia, alla Camera che io non vedo nessunissima differenza fra i lavori che si dovranno eseguire nell'Agro romano, e quelli che tuttora si eseguono in tutto il regno d'Italia.

Ora se si fa un canale nella provincia di Ferrara o in quella di Napoli, nella bonifica del Volturno o in quella delle maremme toscane, e se vi sono delle leggi che regolano le espropriazioni per questo, che differenza ci dovrà essere per dover fare un canale, che sarà ancora di dimensioni minori, nel complesso dei canali che si devono eseguire, e quelle opere che sono state eseguite in altre parti d'Italia? Che ragione c'è di creare una legislazione speciale? Io non la vedo.

La legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità è là per tutti; non so perchè non debba servire per fare un canale nell'Agro romano, dove il valore della proprietà è ancora, relativamente parlando, minore che in altre parti d'Italia. Ora, se la proprietà non è offesa dalla legge comune, dove il terreno ha un valore dieci volte di più di quello dell'Agro romano, non so perchè dovrebbe rimanere offesa solamente perchè applichiamo la legge alla bonifica dell'Agro romano.

Guardi poi l'onorevole Romano a che conseguenza porterebbe il suo emendamento. Qui il latifondo esiste largamente, e fu deplorato come una delle cause permanenti della insalubrità dei luoghi. Or bene, qui ci sono tenimenti di 1000, 2000, 3000 ettari.

*Una voce.* Settemila ettari.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Bene, supponga che in questo tenimento di 7000 ettari, capiti un canale, la cui superficie complessiva sarà forse di 2 o 3 ettari; oppure metta che capiti in un tenimento di una estensione minore, e che tra il canale e le strade che si debbono eseguire si occupino 30 ettari, vuole che per questo solo fatto il Governo compri gli altri 270 ettari che rimangono?

**ROMANO.** No. Domando la parola.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Sì, ha detto un decimo, se ho ben capito.

**ROMANO....** il fondo sopra cui si verifica...

**PRESIDENTE.** Non interrompa, onorevole Romano; risponderà a sua volta.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Ma il fondo...

**PRESIDENTE.** Non facciamo queste conversazioni.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Metta un fondo di 300 ettari e supponga che se ne occupino 30 ettari, col suo emendamento, il Governo sarà obbligato a comprare gli altri 270 ettari.

**ROMANO.** No!

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non è il decimo?

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'emendamento perchè tutti lo abbiano presente:

« Quante volte il proprietario del fondo a bonificarsi dimostri al Governo che la spesa che deve egli erogare per la bonificazione eccede il decimo del totale del fondo medesimo, ha diritto di chiederne l'espropriazione, previo l'indennizzo di tanta rendita del debito pubblico che lo Stato emetterebbe al riguardo. »

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io dichiaro che non comprendo la portata di questo emendamento. Io non vedo il legame che ci possa essere tra la spesa dell'opera, la bonifica, e il valore della proprietà.

**CAVALLETTO.** Domando la parola.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Se l'onorevole Romano mi fa la grazia di dare maggiori spiegazioni, mi riservo di rispondergli.

**ROMANO GD.** Il concetto del mio emendamento è di accordare al proprietario del fondo a bonificarsi (e non a tutti i proprietari dell'agro romano solo perchè finitimi a quello che si bonifica, intendiamoci), il diritto di farselo espropriare. Quindi se la bonifica si estende sopra un metro di terra, vi sarebbe l'indennizzo per un metro; se sopra un ettaro, sarebbe di un ettaro; se sopra dieci, o sopra mille ettari, sarebbe di dieci o di mille ettari. Ora l'è per questa spesa che il proprietario dovrebbe fare forzatamente che può domandare l'espropriazione forzata qualora ecceda il decimo del valore del fondo. Ed il ragionamento è semplice: Io ho un fondo per cui vi occorrono v. g. dieci mila lire per bonificare. Questo fondo adesso mi dà mille lire, e quando esso sarà bonificato non mi darà che la stessa rendita. A me dunque converrebbe investire queste dieci mila lire in un altro cespite.

Ora dunque non è un buon massajo quello che fa questi conti e non vorrete rispettarlo nel godimento delle sue proprietà?

Nè vale opporre che qualche cosa si deve sacrificare in grazia del bonificamento; ma noi parliamo di bonifica d'aria ed il proprietario si contenterà più facilmente di avere le dieci mila lire ancorchè l'aria fosse cattiva e non le mille coll'aria buona.

Nè nella specie potrebbe applicarsi quello che è stabilito in legge per le città, in cui al principio del bello e del sano bisogna posporre anche gl'interessi individuali; qui siamo in una questione speciale non preveduta in alcun codice e quindi procedere con equità e giustizia.

La bonificazione dell'aria può giovare agli individui, ma non deve far morire di fame parte di essi spogliandoli senza indennizzo delle loro proprietà.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

Il ministro poi è in errore quando crede che la spesa sia pressochè minima rispetto alla legge di espropria per utilità pubblica; dappoichè questo principio nella legge non c'è affatto, ed è per ciò che io vorrei introdurre quest'emendamento. Il Senato, il ministro e la Commissione in questa legge non hanno badato alla lesione del principio di proprietà, ed io vorrei che vi si riparasse.

Nè vale il dire del ministro che ciò sarebbe una cosa di piccolo momento; se è così perchè si allarma di quest'articolo? Se la spesa non passerà mai il decimo, esso resterebbe lettera morta.

Ma perchè il ministro, anzichè violare il diritto di proprietà, non si vale, come egli dice, del diritto di espropriare per causa di utilità pubblica?

Nè si dica: il proprietario avrà il vantaggio da qui a dieci anni di veder migliorato il suo fondo, primieramente perchè nella specie vi potrebbe essere il miglioramento dell'aria e non del reddito; secondariamente perchè da molti oggi si vive *in diem*, e se ai medesimi non sono sufficienti i redditi annui, non si può venire loro dicendo di vivere miseramente o morire di fame pel miglioramento dell'aria. Oggi l'individuo è fine e lo Stato è mezzo pel suo miglioramento e perfezionamento. Non siamo più nel tempo in cui l'individuo era mezzo e lo Stato fine.

È sotto questi rapporti e senza che menomamente venga leso il concetto della legge che io mi sono permesso di presentare il mio emendamento.

**BORDONARO.** Io sono perfettamente d'accordo col l'onorevole Romano nel riconoscere una violazione al diritto di proprietà, ma non mica nell'articolo a cui egli accenna, sibbene nell'articolo 9; è per ciò che io pregherei l'onorevole Romano a voler rimandare la discussione del suo ordine del giorno all'articolo 9, perchè io credo che là è veramente la sede della trattazione di questa materia.

Signori, nell'articolo 4 non si parla altro che della costituzione dei consorzi e dello scopo loro; nell'articolo 9 invece è stabilito il concorso nella spesa a carico dei privati, onde io credo che ivi debba aver luogo la discussione sollevata dall'onorevole Romano.

**CAVALLETTO.** Dirò pochissime parole. Quanto allo scolo parmi che non ci sia menomamente diritto per parte dei proprietari di avere i compensi ai quali accenna l'onorevole Romano. Le acque quando possono scolare naturalmente e che i proprietari non vi provvedono, questi devono essere forzati a fare i lavori ordinari e necessari di scolo, e non c'è nessuna ragione di tollerare che la loro inerzia debba ridondare a danno delle popolazioni, rendendo inabitabile il territorio.

Quanto poi alle bonificazioni meccaniche delle paludi, queste meritano di essere trattate in modo diverso, e a questo riguardo io citerò la legge del primo regno d'Italia, del 1810, sulle bonificazioni. La Commissione attuale credo avrà riguardo a quella legge del regno italico, dalla quale vennero stabiliti appunto i modi di regolare i rapporti fra l'autorità che ordinava la bonificazione ed i proprietari dei terreni da bonificarsi.

In quella legge sono stabiliti con esattezza i rapporti che debbono correre tra i proprietari, il Governo e gli impresari a cui veniva affidata la bonificazione. Cotesti principii sono pure ricordati e mantenuti in questo progetto di legge.

**PERICOLI G. B.** Alle osservazioni fatte dall'onorevole Romano mi permetto di contrapporre che egli parte dal concetto di doversi dai singoli proprietari fare il lavoro di bonificazione sui propri fondi, e quindi propone quell'ordine del giorno, prevedendo il caso che la spesa a carico di un proprietario ecceda il decimo del valore dell'intero fondo da bonificarsi.

Ma ciò non potrà mai accadere. Infatti, se noi riandiamo sulla cifra che l'onorevole ministro prevedeva ieri doversi impiegare per la bonificazione totale dell'Agro romano, facilmente s'intende che non potrebbe mai avvenire ciò che prevede l'onorevole Romano, perchè l'opera dovrebbe dividersi fra gli interessati nel consorzio. Ma seppure la spesa relativa ad un proprietario superasse il decimo del valore del suo fondo, la spesa verrebbe sempre ripartita nell'intero consorzio, e non rimarrebbe a carico dell'individuo.

In conseguenza, mi permetta l'onorevole Romano, la difficoltà da lui accennata non credo che possa seriamente arrestarci.

**FILOPANTI.** Fa d'uopo distinguere la bonifica idraulica, o sanitaria, dalla bonifica agricola.

La bonifica sanitaria, che vogliamo applicare a tutta quanta l'estensione dell'agro romano, è altra cosa dalla completa bonifica agronomica, che vogliamo applicata ad una zona del raggio di 10 chilometri attorno a Roma.

Per la prima bonifica avrebbe poca ragione di essere l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Giandomenico Romano, tranne pel caso speciale di alcuni laghi, per esempio del lago di Maccarese, il cui prosciugamento costerà molto di più del suo attuale valore venale; ma rispetto alla completa bonifica agronomica, da applicarsi secondo il comma che abbiamo aggiunto, non solamente è necessario l'emendamento proposto dall'onorevole Giandomenico Romano, ma io credo che si dovrebbe andare più oltre, vale a dire non solamente

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

rendere facoltativa l'espropriazione, ma imporla noi medesimi ai proprietari. Io credo bensì che in tutti i casi la riforma sanitaria dell'agro romano con questa nostra legge si opererà, ma che la bonificazione agraria non si potrà praticamente ottenere se non mettiamo mano alla legge di espropriazione per causa di utilità pubblica per la prima zona, e più tardi per l'intera estensione dell'Agro romano, dando a delle società, o a dei particolari più intelligenti e più energici degli attuali proprietari, la facoltà di valersi di questo diritto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romano Giandomenico ha facoltà di parlare.

**ROMANO GD.** Ho domandato di parlare per dare una spiegazione all'onorevole collega Giovanni Battista Pericoli.

Io sapeva che non il privato, ma il consorzio ha questo diritto, e se ho messo quest'emendamento all'articolo 4, piuttosto che là dove l'avrebbe desiderato l'onorevole collega Bordonaro all'articolo 9, è stato precisamente per affermare il principio senza guardare alle modalità, nè pregiudicare minimamente la legge.

S'intende che qui non si tratta di individui, si tratta di consorzi forzosi, ma questo consorzio forzoso potrebbe finire per scuoiare l'individuo. Ora, se qualche individuo dicesse: non posso pagare tutto il denaro che mi chiedete; lo Stato che vuole fare tutte queste belle cose le faccia, ma poichè eccede il decimo del valore del fondo a bonificarsi, la quale somma non è di poco momento, m'indennizzi preventivamente. Io credo che il proprietario abbia questo diritto; ed è questo che io ho inteso di affermare col mio emendamento.

Nè dicasi dall'onorevole Pericoli che fino al decimo non è possibile si arrivi, secondo i calcoli preventivi fatti; ma, se l'è così, rispondo all'onorevole collega Pericoli ed anche all'onorevole ministro, perchè si allarmano che questo principio di diritto d'inviolabilità della proprietà stia *pro forma* in questo progetto? Servirà sempre come un moderatore delle esigenze dei riformatori della bonificazione che potessero eccedere; sarà sempre un articolo che tutela il diritto di proprietà; per lo meno non farà male, se non farà bene.

**PERICOLI G. B.** Ma non agli individui, al consorzio.

**ROMANO GD.** Sia pure al consorzio, ma è il diritto di proprietà che io voglio garantire.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non ostante tutta l'eloquenza dell'onorevole Romano, io dichiaro che non comprenderò mai perchè per l'Agro romano

debba stabilirsi rispetto al diritto di proprietà una legge speciale.

In tutte le provincie del regno, e specialmente nelle provincie basse, dove l'istituzione di consorzi è antica, e data da molti secoli, e dove se ne costituiscono tutti i giorni per la difesa e per lo scolo delle acque, affine di potere coltivare i campi, la legge provveda, senza che ne nasca il finimondo.

Anche là ci sono proprietari i quali debbono contribuire alle spese dei lavori, e che riceveranno anche danno nei loro fondi, eppure non ho mai sentito nessuno venire a proporre una nuova legge solo perchè si dice: ma siete voi Stato che volete fare queste bonificazioni.

Mi permetto di osservare anche all'onorevole Romano, che, indipendente da qualsivoglia legge speciale di bonificazione dell'Agro romano, ogni proprietario di questo Agro ha la facoltà di prendere l'iniziativa che sia costituito domani, anche obbligatoriamente, un consorzio, senza che si chiami una legge di bonificazione. La legge comune dà diritto, quando i terreni non sono difesi dall'irruzione delle acque, o quando non sono scolati come lo sarebbero scolati naturalmente, dà diritto a chiunque degli interessati di promuovere l'obbligatoria costituzione dei consorzi. Ed allora, perchè non si invoca anche per questi casi, che sono tanto comuni in Italia? Sa quanti ne abbiamo dei consorzi in Italia? 960, se ricordo bene, per scoli e difese di torrenti; e ciò all'infuori dei consorzi per le opere di seconda categoria.

Ora non so comprendere per qual ragione debba venire il finimondo, sol perchè si tratta di specificatamente applicare le norme comuni ai consorzi dell'Agro romano!

Che cosa si richiede a questi proprietari dell'Agro romano? Di eseguire i fossi necessari per scolare i loro campi. Ma con questo non si chiede loro più di quanto si chieda agli altri proprietari del regno! Se vi sono espropriazioni da fare, si pagano.

Non vedo dunque quale è la ragione del finimondo, quando la spesa che i proprietari debbono sopportare nel proprio territorio è superiore al decimo, cosa che io credo non si verificherà mai, perchè non bisogna dimenticare che le opere d'interesse comune, dissi già che ammontavano, in tutto l'Agro romano, a circa un milione. Ripeto, io non lo vedo tutto questo finimondo per la spesa di un milione a carico di siffatti proprietari.

Se poi mi parla l'onorevole Romano di quello che è realmente nel proprio fondo, lo scolo dei campi, le fosse, ecc., allora questa è cosa estranea al piano regolatore di cui si tratta qui. Qui si parla

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

dei canali di base di scolo per una zona di 10 chilometri, di cui abbiamo discorso adesso.

Ora tutte queste considerazioni, e un'altra, fortissima per me, che è questa, cioè che se si vuol concludere qualche cosa nell'Agro romano, bisogna farla finita con queste discussioni arcadiche; tutto ciò ritengo che vorrà indurre l'onorevole Romano a desistere dalla sua idea.

Per me, in materia di bonificazioni bisogna tirar diritto e non sofisticare tanto, e mettere impedimenti meno che sia possibile per il libero cammino su questa strada. Diversamente, noi faremo come hanno fatto i papi per tanti anni; facevano una legge, un regolamento, un Breve ogni due anni, ma l'Agro romano è rimasto come pur troppo rimarrà ancora per molto e molto tempo, ad onta degli sforzi che noi ci accingiamo a fare se si adottassero le idee dell'onorevole Romano.

Adunque io, se potesse valere a qualche cosa, pregherei l'onorevole Romano a non voler porre impedimenti di questa fatta, e ad associarsi a noi ritirando il suo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Spetta all'onorevole De Saint-Bon di parlare.

**DE SAINT-BON.** Sono lieto che l'iniziativa da me presa ieri di richiamare l'attenzione del Parlamento sull'apparente violazione di proprietà progettata in questa legge sia stata rilevata dall'onorevole Romano ed abbia dato luogo alla sua proposta di emendamento.

Contrariamente a questo emendamento l'onorevole ministro dei lavori pubblici dice: io non so intendere quale diversità esista fra il consorzio dell'Agro romano e tutti gli altri 900 consorzi che si trovano in vari punti d'Italia stabiliti lungo i fiumi e lungo i torrenti. Ora questa differenza mi sembra di vederla, e di vederla molto chiara. In tutti quei casi di cui parla l'onorevole ministro dei lavori pubblici si tratta di proprietà o ereditate, o comprate con certi vincoli a cui la necessità le aveva già assoggettate da molti anni; si tratta insomma di proprietà trasmesse agli attuali possessori con quei determinati obblighi, con quelle date servitù.

Nel caso dell'Agro romano questo non si verifica; si tratta di una proprietà che è completamente libera ed alla quale si vuole imporre un nuovo peso, peso che diminuendo la libertà dell'uso, ne diminuisce il valore. Ora le leggi naturali dell'equità vogliono che, ogniquale volta il bene pubblico impone che si faccia un lavoro in una parte qualunque del territorio, i principali interessati sostengano tutti una porzione della spesa.

Nel caso presente si vuole che il Governo prescrivere esso i lavori da eseguirsi e che i proprietari

paghino tutto; riuniti in consorzio sì, ma che essi paghino tutto.

Un'altra particolarità è da notare ed è la diversissima condizione fatta ai vari proprietari dell'Agro romano. Ad alcuni il Governo, dopo che siano compiuti i lavori, dice: voi proprietari delle vicinanze dovrete contribuire in ragione del maggior valore acquistato dalle vostre proprietà, il che vuol dire: la vostra proprietà rimarrà col valore che aveva prima.

Ad altri invece dice: Voi farete tutti i lavori che occorrono dentro alla vostra proprietà e ne diminuirate così il valore della metà forse o dei due terzi, e forse anche del decimo.

Io, per tutte queste ragioni, sono di avviso che l'onorevole Romano abbia operato saggiamente presentando il suo emendamento, e lo voterò.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io mi permetto di indirizzare una parola di osservazione all'onorevole De Saint-Bon su quanto egli disse, che il caso cioè dei consorzi da costituirsi nell'Agro romano è diverso da quello di 900 consorzi che esistono nel residuo d'Italia, in quantochè qui si tratta di fondi acquistati coi pesi e cogli oneri che avevano, ecc., ecc., come se fosse un caso che appartenga alla storia la costituzione dei 900 consorzi. Ma oggi sono 900; domani saranno 1000; tra due anni saranno 1200; perchè non è mica stabilito che non se ne possa costituire nessuno.

Io mi permetto di leggere un articolo della legge comune sui lavori pubblici, il quale mi pare che si attagli direttamente al caso nostro e che sia conforme a quanto io diceva. Parmi che non ci sia bisogno di una legge speciale per l'Agro romano per obbligare la costituzione dei consorzi nell'Agro medesimo...

**BORDONARO.** Perchè si fa allora?

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Si fa perchè ci sono delle disposizioni diverse che conglobano...

**BORDONARO.** C'è la legge.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Se ha la pazienza l'onorevole Bordonaro di ascoltare l'articolo di legge che vado a leggere, si persuaderà facilmente che, anche soppresso tutto il progetto di legge, domani si può costituire un consorzio, obbligando precisamente questi proprietari.

« Art. 127. Se i terreni manichino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

« In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, in-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

sieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essi passano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.

« Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie allo esequimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

« Art. 128. I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni sono a carico esclusivo dei proprietari. »

Dunque vede, onorevole Bordonaro, che colla legge comune si può benissimo obbligare qualsiasi proprietario ad aprire gli scoli che sono necessari per non fare impaludare i terreni.

Ma non solamente negli scoli, in qualunque altro genere di opere anche di difesa contro le acque sono obbligatori i consorzi, come risulta da altro articolo precedente della legge medesima relativo alla difesa delle terre.

Io pertanto, piuttostochè introdurre una legislazione speciale per l'Agro romano, rinunzierei a qualunque articolo in questa legge che si riferisca a costituzione di consorzi, essendovi la legge comune.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Romano Giandomenico, ma è la terza volta...

ROMANO GD. È per spiegare.

PRESIDENTE. Dichiarì se ritira, o se mantiene la sua proposta.

ROMANO GD. È mestieri che io spieghi le ragioni per cui mantengo la mia proposta. E la mantengo, perchè una volta sollevata così grave questione in questo recinto, io credo non solo utile, ma necessario che venga risolta. Se non si fosse sollevata, io sarei stato perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro; perchè anche io, come l'onorevole ministro, desidero che il bonificazione dell'Agro romano si effettui, epperò non vorrei creare imbarazzi; ma poichè il mio emendamento non pregiudica in nulla la legge, io lo mantengo.

Non è poi esatto quanto diceva l'onorevole ministro che tutto quello che si è disposto nell'articolo 4 non è nè più nè meno di quello che il Codice civile ha sancito a proposito delle servitù legali. Nella specie, tra le altre cose, si chiede nell'articolo 4 l'obbligo da parte del proprietario di fare dei drenaggi o fognature.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Che fognature?

ROMANO GD. Sì. L'articolo quarto contempla le fognature, poichè ci si dice al comma b: « Di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento ed il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. È naturale.

ROMANO GD. Per fare tutto questo ci vuole il drenaggio, la fognatura, quindi delle spese che possono ammontare a più del decimo del valore del fondo, sebbene l'onorevole ministro, se non erro, le calcoli soltanto al novantesimo. Mi rincresce quindi di non potere aderire al gentile invito dell'onorevole ministro e di dover pregare la Camera di approvare lo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANTELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

MANTELLINI. Ho chiesto di parlare perchè ho sentito ripetere con molta insistenza che il disegno di legge che si discute sia nientemeno che offensivo del diritto di proprietà.

Ciò stante, mi pare opportuno che ci fermiamo un poco su questo punto, che costituisce il fondamento della legge. Se a questo riguardo non si andasse d'accordo, bisognerebbe smettere, bisognerebbe votare contro il progetto.

Ma è proprio vero che s'offende il principio di proprietà, costringendo i proprietari dell'agro romano a tenere scolate le loro terre affinché non ne vengano impaludamenti, dai quali si sviluppino quei miasmi che appestano l'aria? Finchè l'obiezione mi veniva dall'onorevole Di Saint-Bon, che è il marinaio celebre che tutti conoscono, e che dichiarava di trattare questa questione da marinaio, io non provava alcun senso di meraviglia, ma quando vedo entrare nell'agone magistrati, come l'onorevole Romano, casso dalle nuvole e domando a me stesso dove è l'offesa dell'articolo 29 dello Statuto, dove è l'offesa dell'articolo 438 del Codice civile? Non c'è forse prima del 438 l'articolo 436? E l'articolo 436 vi dichiara sì assoluto l'uso ed il godimento della proprietà; ma ve lo dichiara ad un patto; e il patto è che si osservino le leggi e i regolamenti. Or bene, sapete quali sono queste leggi? La legge di sicurezza pubblica, la legge di pubblica sanità.

Crede l'onorevole Saint-Bon che possa permettersi a qualunque perchè proprietario della sua casa di lavorare sulla dinamite, di lavorare sulla polvere pirica senza nessuna precauzione, che l'autorità non lo possa impedire o che il proprietario possa dire all'autorità: in casa mia sono padrone di fare quello

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

che più mi talenta? Crede egli l'onorevole Saint-Bon che fosse una legge ingiusta quella sulle risaie? Crede egli che fossero tutte ingiuste quelle leggi che pure si sono fatte e che si fanno sulle fognature? (Poichè di fognature ha voluto discorrere l'onorevole Romano, il quale si dimentica forse la legge francese del 1854 sulle fognature e gli articoli del nostro Codice che vi si riferiscono). E senza uscire dall'argomento e per parlare delle leggi di bonificazione si dimentica forse la legge napoleonica del 1807 e la legge del regno italico del 1810? E dell'Inghilterra non si ha la legge del 1864 *pel prosciugamento delle terre*? Si dimenticano le leggi del 1839, del 1849, e del 1855 delle provincie napoletane pel basso ed alto Volturno? Eppure sono leggi tutte basate sul medesimo principio. Il quale consiste, o signori, nell'impedire al proprietario di fare un male uso della sua proprietà, d'impestando l'aria non curando gli scoli delle acque.

Il proprietario ha il diritto assoluto della sua proprietà, ma ha il dovere di rispettare la proprietà di tutti. Si ha il diritto di vivere, ma si ha il dovere di lasciar vivere. (*Bravo!*)

(*Con calore*) Non è lecito di ammorbare l'aria, onorevole Romano... (*Rumori — Il presidente suona il campanello*) Forse parlo con troppo calore... confesso il mio peccato; io ne sono la prima vittima; prego i colleghi a scusarmi...

PRESIDENTE. Erano i suoi colleghi che facevano rumore.

MANTELLINI... ma quest'argomento mi riempie l'animo e lo trascina. Come! Si tratta di una spesa che idraulicamente non importerà che 4 milioni per tutto l'agro romano che ha un'estensione di migliaia di ettari, e si sente sollevare la difficoltà, si sente fare opposizione, per il caso mai un proprietario potesse trovarsi compromesso per una somma maggiore o minore di un decimo del valore del suo fondo?

E dove col lavoro e con la spesa si trovi compromesso per una somma maggiore si avrà da gridare: fermo là! Si arresti l'azione dell'autorità, senza potere far altro che impadronirsi del fondo pagandolo; con quelle norme prescritte dalla legge per l'espropriazione per causa di pubblica utilità; con quelle norme per le quali ne è pur troppo derivato che diventò una fortuna, una speculazione per un proprietario di essere espropriato per causa di pubblica utilità? (*Benissimo!*) A questo, o signori, bisogna guardare, e passare oltre.

La legge che ci occupa non ha che un difetto solo, per me, è una legge troppo innocente. (*Bene!*)

Ecco il peccato di questa legge.

No, non ci dobbiamo fermare nè sull'articolo 4,

nè sul 9, dei quali mostra tanto di intimorirsi l'onorevole Bordonaro, il quale forse teme che tra i suoi latifondi ve ne siano di quelli che possano un giorno trovarsi minacciati da simile disposizione. Oh! se lo auguri quel giorno!

Le leggi di bonificazione non minacciano la proprietà nè la impoveriscono; le leggi di bonificazione la proteggono ed ingagliardiscono, e con risanarla per gli altri, la rendono più ferace per lo stesso proprietario. (*Bravo!*)

Sì, dicevo a bassa voce, e lo ripeto, alto e grido; sì, chi combatte questa legge, si crede, o si dice campione della proprietà, ma non si accorge che predica per i socialisti. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bordonaro.

BORDONARO. Permetterà la Camera che dopo le fucose parole dell'onorevole Mantellini io dica la mia debole opinione.

Io ravviso nell'onorevole Mantellini un difensore molto caloroso di questa legge, che però viene a sostenere con teorie sul diritto di proprietà alquanto diverse da quelle propugnate in occasione della legge forestale, se la memoria non mi falla.

Malgrado le sue affermazioni, io ravviso in questa legge la violazione del principio di proprietà.

L'onorevole Mantellini è venuto a dirci che i proprietari romani sono responsabili di questo stato di cose.

Io gli domando; sono forse i proprietari romani che hanno creato la malaria nel territorio di Roma, o non sono essi piuttosto gli eredi di questo triste patrimonio che costituisce un pericolo comune che non si può scongiurare senza il concorso di tutti? Io non mi faccio difensore della proprietà feudale che del resto più non esiste dopo l'abolizione del fedecommesso; io parlo in favore dell'umile contadino divenuto proprietario col sudore della sua fronte, il quale ha raggranellato un meschino peculio per comprare il piccolo fondo che voi minacciate di confisca.

Voci. Non c'è il contadino romano. (*Rumori*)

BORDONARO. Se esso è obbligato a sopportare per il bonificazione un onere che uguaglia o supera il valore del fondo, evidentemente noi commettiamo una ingiustizia grandissima, perchè lo spogliamo della sua proprietà.

Noi dobbiamo, signori, guardare la cosa da un punto di vista imparziale. Io non nego che la salute pubblica ha delle esigenze inesorabili; ma è a costo della proprietà dell'individuo che le esigenze della universalità dei cittadini debbono soddisfarsi? Perchè dobbiamo derogare dalla legge comune? Perchè

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

non rimettercene alla legge di espropriazione per causa di utilità pubblica, tanto invocata dall'onorevole Baccarini, siccome identica a quella che facciamo? Ma se questa legge è la riproduzione di altra legge esistente, a che perdere questo tempo?

Del resto, per ciò che mi riguarda personalmente, quantunque sia di moda il bersagliare la proprietà, siccome pur troppo...

PRESIDENTE. Non in Parlamento, dove tutti la difendono.

BORDONARO. Anche nel Parlamento: questa è la mia opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Bordonaro, io non posso ammettere che il Parlamento bersagli la proprietà. Ognuno porta la sua opinione per tutelarla secondo la sua coscienza.

BORDONARO. Signori, di che cosa non è responsabile questo povero proprietario da tutti accusato?

I proprietari romani hanno il torto di possedere una proprietà deprezzata e di non avere i mezzi di migliorarla lasciando sussistere il latifondo. Si grida dalla Commissione citando Plinio: *Latifundia perdidere Italiam*; ma quando Plinio scriveva, ancora il latifondo inglese esisteva, quel latifondo che noi vorremmo avere la gloria e la fortuna di possedere.

Qui, o signori, si fa confusione fra causa ed effetto. Si ritiene che il latifondo sia causa della malaria, mentre che esso è la conseguenza della condizione miserrima del paese, attribuibile a svariate cause, fra cui primissime la mancanza di capitali e l'insalubrità.

Vedete quanto differisce il latifondo in Inghilterra dal nostro?

Da noi la parola latifondo suona *squallore, miseria*; in Inghilterra invece suona *ricchezza, prosperità*. Questa è la differenza: onde mal si avvisano coloro che, confondendo cause ed effetti, attribuiscono al latifondo quel decadimento economico di cui esso non è che la conseguenza. Signori, io sarei fortunato il giorno in cui vedessi sparire dall'Italia il latifondo; personalmente poi ne sarei assai lieto, e contrariamente alle asserzioni dell'onorevole Mantellini, vorrei trovarmi nella condizione in cui si troveranno fra breve i proprietari romani; ma perchè il latifondo scompare occorre ben altro che leggi. Occorre che il paese sia veramente prospero e ricco, che abbia dei milioni di risparmi per intraprendere quella coltura intensiva di cui si parla tanto leggermente, e che non si sa cosa sia e cosa costi.

Non basta volere per legge il bonificamento del raggio di 10 chilometri già votato, perchè il desiderio si traduca in fatto. Ciò non ostante un miglioramento io l'intravedo nell'inizio dei lavori idraulici che voteremo. Però non mi fo molte illusioni sulla

trasformazione della cultura, la quale solo potrà avvenire quando prospera e ricca sarà la nazione.

Mi contento per ora del poco, ed il poco io credo che consista nel fare i lavori di prosciugamento, nell'iniziare quelli di viabilità che, conferendo valore alle terre, adescano gli individui a stabilirvisi, affrontando così la soluzione di un problema economico ribelle a qualunque altro rimedio.

Però vorrei che tutto questo fosse fatto senza ledere i diritti della giustizia, senza attentare all'inviolabilità della proprietà; perchè, o signori, siamo ridotti ora al punto che l'inviolabilità della proprietà è divenuta una derisione. (*Oh! oh!*)

CAVALLETTO. La chiusura.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Di Saint-Bon.

DI SAINT-BON. Io dirò due sole parole, quasi per un fatto personale, all'onorevole Mantellini.

L'onorevole Mantellini in una brillante requisitoria, pressochè mi ha accusato di essere entrato in una materia nella quale, per poca competenza, io avrei fatto meglio di tacere.

E forse, dentro a certi limiti, egli ha ragione. Risponderò per altro all'onorevole Mantellini che, se il sentimento della giustizia scritta è più vivo nel giureconsulto di quello che possa essere nel marinaio, nel marinaio, uso a vivere fra le acque e il cielo e a respirare libere aere, è più completo il sentimento dell'equità. E questo sentimento insegna che ogni qual volta un potente desidera di far leggi oppressive ed impone al debole di eseguirle a proprie spese, i principii dell'equità sono violati. E questo è il caso presente.

L'onorevole Mantellini, per esempio, mi diceva: Voi potete usare della proprietà, ma senza far danno agli altri. Credete voi, diceva egli, di potere stabilire nella vostra casa una fabbrica di dinamite? No; ve lo impediranno, ed avranno ragione.

Certamente che avranno ragione d'impedirmelo; ma se io da tempo immemorabile possiedo una fabbrica di dinamite, e se intorno a me sono venute a stabilirsi altre persone, queste non potranno costringermi a chiudere la fabbrica senza darmi una indennità.

Questo è il nodo della questione.

La risoluzione che dà la giustizia scritta, sarà diversa, si troveranno argomenti senza fine per dimostrare che vi sono dei casi analoghi, e precedenti; ma la questione di equità è questa. E quando a certi proprietari, che hanno acquistato la proprietà in certe condizioni voi volete imporre perchè vi fa comodo, perchè siete potenti, e perchè ne avete la forza, volete imporre un obbligo nuovo, voi commettete un'ingiustizia.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

ROMANO GD. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Giandomenico Romano è la quarta volta che ella prende la parola, ciò è contrario al regolamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

ROMANO GD. Per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se la domanda per un fatto personale, attenda che prima chiudiamo la discussione su questo argomento.

Metto ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

L'onorevole Romano Giandomenico ha facoltà di parlare per un fatto personale; lo prego di indicarlo.

ROMANO GD. L'onorevole Mantellini ha preso a parlare come tribuno per fare effetto onde combattere l'emendamento da me proposto, io non so se ci sia riuscito, il voto della Camera fra poco lo dirà; io non ci tengo alcun personale interesse; il Parlamento farà quello che crederà in sua saggezza.

Una volta che la maggioranza della Commissione è di romani io non potrei essere più realista del re!

Nel presentare il mio emendamento, ho creduto di non fare altro che il mio dovere, e non ne avrei parlato se l'onorevole Di Saint-Bon non avesse mosso la questione, e non ne avrei parlato con tanto calore se i tempi che corrono non accennassero a volere attentare alla proprietà, e mi rincrescerebbe se il Parlamento, per il grande bisogno della bonificazione dell'agro romano, in linea eccezionale non facesse questa dichiarazione di diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, qui il fatto personale non ce lo vedo punto.

ROMANO GD. L'onorevole Mantellini mi ha enumerato molte leggi, e si è meravigliato che io che dovrei sapere queste leggi le ignorassi, quindi mi pare che ci sia il fatto personale.

PRESIDENTE. Ora c'è. (ilarità)

ROMANO GD. Io qualche cosa potrò ignorare di quelle leggi, ma non ignoro quella che forse ignora o mostra d'ignorare l'onorevole Mantellini, ed è che in tutte le leggi che egli ha enumerato non ve n'ha una in cui si espropri il diritto di proprietà senza il previo indennizzo; è questo che egli dovrebbe sapere e che facendo diversamente si apre la porta al socialismo! (È vero!)

Sarebbe questa la prima legge in Italia che verrebbe a sancire il principio di potersi violare il diritto di proprietà senza il previo indennizzo.

Si sono citate le leggi edilizie per l'imbiancamento, per le acque nelle case e cose simili, ma queste riguardano le servitù legali le quali non hanno niente a fare con quello che oggi si discute e che

importa niente di meno la bonificazione di un agro che da secoli esiste così e che secondo l'autorità di Strabone e di Orazio era malsano, e dava la febbre, fin nei tempi più fiorenti della repubblica romana.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, la prego di concludere.

ROMANO GD. Ho finito.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. Rileggo l'aggiunta che l'onorevole Romano propone all'articolo 4 e che non è accettata nè dal Ministero nè dalla Commissione.

« Quante volte il proprietario del fondo a bonificarsi dimostri al Governo che la spesa che deve egli erogare per la bonificazione, ecceda il decimo del valore del fondo medesimo ha diritto di chiederne l'espropriazione previo l'indennizzo di tanta rendita del debito pubblico che lo Stato emetterebbe al riguardo. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi.

ROMANO GD. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la controprova, coloro i quali non approvano l'emendamento sono pregati di alzarsi.

(L'emendamento è respinto.)

Ora voteremo l'articolo 4; ne do nuovamente lettura:

« Art. 4. Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatori fra i proprietari dell'agro romano, all'oggetto:

« a) Di fare e mantenere in ciascun consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

« b) Di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge. »

Coloro che approvano l'articolo 4 sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

#### GIURAMENTO DEL DEPUTATO RONCALLI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Roncalli, lo invito a prestare giuramento.

Leggo la formula.

(L'onorevole Roncalli giura.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

**DETERMINAZIONE DEL GIORNO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LEGGE PROPOSTA DAL DEPUTATO SANGUINETTI.**

**PRESIDENTE.** Poichè veggo al suo banco l'onorevole ministro per le finanze, si potrà fissare il giorno per lo svolgimento del progetto di legge che fu presentato d'iniziativa dall'onorevole Sanguinetti.

L'onorevole Sanguinetti quando intenderebbe di svolgerlo?

**SANGUINETTI.** Lunedì, se la Camera non ha nulla in contrario.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze acconsente?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non ho difficoltà.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altra obbiezione, lo svolgimento di questo progetto di legge sarà stabilito per lunedì in principio di seduta.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** Ora proseguiremo nella discussione della legge:

« Art. 5. Il numero di questi consorzi e i confini dei rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati nel piano di massima per tutti gli effetti di questa legge. »

**CANCELLIERI.** Desidererei sapere dall'onorevole ministro e dall'onorevole Commissione se, pubblicata la legge, la si possa giuridicamente eseguire rispetto ai proprietari contemplati in un comprensorio per sostituire il consorzio, quando tutto ciò sia rinviato al piano di massima. A mio avviso è imprescindibile che la legge stessa dichiari quali siano i criteri, in forza dei quali si debba procedere nel piano di massima, alla designazione dei proprietari obbligati al consorzio ed alla determinazione della misura proporzionale del rispettivo contributo, senza di che la legge riuscirebbe monca e praticamente inefficace.

Mi limito a porre innanzi questa osservazione, senza formulare alcuna proposta concreta; ma spero che il Ministero e la Commissione, tenendo conto dell'osservazione, si decidano a studiare se non sia il caso di formulare prontamente analoga aggiunta all'articolo, oppure a sospenderne la discussione per avere più agio ad emendarlo in modo che il testo della legge nulla più lasci a desiderare.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Se ho ben compreso, il dubbio manifestato dall'onorevole Cancellieri condurrebbe a questo, che egli crede che in

certo qual modo possa essere arbitraria tanto l'assegnazione del proprietario ad un comprensorio piuttosto che ad un altro, quanto l'estensione della massa dei comprensori.

Ora, no, onorevole Cancellieri, la legge ha definito prima la massima generale a cui si riferisce quanto ha detto. La bonificazione comprende i lavori indicati al paragrafo *a* dell'articolo 2 per il prosciugamento delle paludi, e quelli indicati al paragrafo *b*, cioè « la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio » dell'Agro romano.

Dunque tutto ciò che è compreso nell'Agro romano, noto sotto questo nome, che sono 212,000 ettari ..

**CANCELLIERI.** Nello stesso territorio?

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non nello stesso territorio... tutto ciò che è compreso nell'Agro romano, dunque, abbraccerà tanti consorzi quanti saranno stabiliti dal piano di massima. È una parte tecnica che non può farsi legislativamente.

La ragione della distribuzione per un consorzio dipende dall'altimetria del terreno: chi si trova nella valle dell'Almone non può entrare in consorzio con quelli della valle dell'Aniene.

Ecco perchè la legge dice che saranno consorzi diversi, perchè non hanno comunità di interessi. Ora tutti quelli che si trovano alla sinistra del Tevere non hanno nessuna comunità di interessi, nè possibilità di averla con quelli che si trovano alla destra dello stesso fiume, e così dico per tutte le valli che sono assolutamente separate dai loro confluvi.

Ecco perchè si dice che saranno divise in tanti consorzi, mentre, determinato il *perimetro* generale in cui si applica la legge, le partizioni poi delle assegnazioni vanno fatte secondo il piano di massima, ed io non vedo come possa essere fatto in modo diverso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** Riprendo la parola perchè possa meglio spiegarmi.

Secondo l'ipotesi della legge, sono diverse le opere di bonificamento da eseguirsi, e quindi diversi dovranno essere i consorzi da costituirsi.

I proprietari obbligati ad un consorzio per una determinata opera di loro interesse, non potrebbero essere obbligati ai consorzi per altre opere. Dunque bisogna che nella legge siano determinati i criteri a norma dei quali ciascun proprietario dell'agro romano si debba riputare interessato per l'una piuttosto che per l'altra opera di bonifica-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

mento da eseguirsi, e sia stabilita la misura del rispettivo concorso alla spesa, proporzionatamente al maggiore o minore interesse che rispettivamente vi abbia.

Dirò di più, che la necessità della prescrizione di legge si rende più evidente in rapporto ai proprietari nei cui terreni nessuna opera si dovrà fare, ma che trovansi pertanto ad una certa distanza. Costesti proprietari non sarebbero contemplati dall'attuale testo della legge, quantunque il beneficio del bonificamento non riguarda esclusivamente i proprietari dei fondi nei quali si trovano le acque stagnanti, ma vantaggia eziandio i proprietari dei terreni circostanti sino dove si risentono gli effetti dei miasmi. Ebbene non sarebbe giusto escludere dai consorzi codesti proprietari, i quali, in ragione del vantaggio che si avranno dal bonificamento, dovrebbero anche essi concorrere alla spesa. Ma nel silenzio della legge, non ci sarebbe verso di obbligarli al consorzio.

Io temo fondatamente che se nella legge non saranno stabiliti i criteri di cui ho parlato, mancherà nella esecuzione la base giuridica per la costituzione dei consorzi obbligatori, e si darà luogo ad infinite contestazioni, a dirimere le quali sarà giuoco-forza in seguito provocare dal potere legislativo quelle sanzioni di cui difetta lo schema in discussione.

**PERICOLI G. B.** L'onorevole Cancellieri ha presentata una difficoltà che a me sembra interamente esclusa con la disposizione dell'articolo 17 della legge.

Egli dice: vorrei che nella legge si stabilisse quale dei proprietari sia chiamato in un consorzio piuttosto che in un altro...

**CANCELLIERI.** Non è questo. Che la legge debba stabilire...

**PERICOLI G. B.** Che la legge debba stabilirlo? Sta bene. Ed invero nell'articolo 17 è detto:

« Con legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa del bonificamento contemplata dalla presente legge, che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento. »

Ora i progetti tecnici che cosa dovranno contenere? Dovranno contenere la distribuzione dei collettori, la distribuzione dei fossi colatori. Ora la determinazione della proprietà relativamente ai fossi colatori non è variabile perchè è in ragione di altimetria. In conseguenza a me pare che l'articolo 17 provveda interamente alle difficoltà mosse dall'onorevole Cancellieri.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'onorevole Cancellieri, non vorrei dire la parola, ma mi pare che

confonda due cose che sono assolutamente distinte. Egli dice, e sarebbe veramente un'obiezione che avrebbe un valore serio, egli dice: Come! se non provvedete colla legge, volete obbligare un proprietario a sopportare una parte di spesa per un bonificamento igienico generale di tutta quanta l'estensione dell'Agro romano? Mi pare sia questo che egli dice. Se fosse questo, allora sarebbe confusa una parte del problema con l'altra. La spesa che dovrà essere fatta nell'interesse generale dell'Agro romano o è appartenente al comma a, o al comma c.

Le questioni a cui si riferisce l'articolo 5 non sono che quelle relative alla costituzione dei perimetri consorziali per le opere di cui si è discusso finora, vale a dire che interessano lo scolo e il bonificamento di quei tali terreni. Ora questi perimetri sono determinabili essenzialmente ed unicamente per criterio tecnico. Il perimetro della valle dell'Almone e il perimetro costituito dalla valle dell'Aniene rinchiudono tutti i proprietari, i quali debbono contribuire alle spese di quei tali lavori, e non del resto dell'Agro romano, che non ha nulla che vedere con quanto interessa il bonificamento di quel tale territorio, poichè è un bonificamento questo incluso, direi, nel bonificamento generale dell'Agro.

Il modo poi con cui ciascun proprietario sarà chiamato a contribuire alle spese di questo parziale consorzio, è stabilito dalla legge generale sulle opere pubbliche che provvede anche troppo ampiamente, essendo incluse molte disposizioni nella stessa legge al titolo 3 per la questione dei consorzi.

Io credo pertanto che nessunissimo inconveniente possa avvenire dal lasciare l'articolo com'è, e desidererei che fosse mantenuto come tale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo quinto.

(È approvato.)

« Art. 6. Con regio decreto, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, verrà costituita una Commissione idraulico-economica, cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma. »

« La Commissione avrà sede al Ministero dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera a dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

per un quarto dalla provincia, per un quarto dai comuni interessati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cencelli.

CENCELLI. È questa, onorevoli colleghi, la seconda legge che in breve tempo viene presentata al Parlamento per opere straordinarie speciali che riguardano la provincia romana per l'interesse igienico.

In ambedue i progetti viene imposto il concorso tassativo della provincia senza che nè per l'uno, nè per l'altro sia stato interpellato il Consiglio provinciale tanto direttamente interessato sulla materia. Il progetto primo a cui mi riferisco è quello del Tevere. Pel Tevere si ebbe un progetto di legge, il quale, oltre la somma stabilita e fissa di 60 milioni, nel riparto che se ne faceva fra Governo, provincia e comune teneva, a base del riparto, l'interesse più o meno diretto che poteva averci la provincia in rapporto dei diversi circondari che la compongono.

E siccome era evidente che l'interesse di due dei più vasti circondari, Viterbo e Frosinone, che costituiscono assieme due terzi circa degli abitanti della provincia erano estranei assolutamente ai miglioramenti che dovevano derivare dai lavori del Tevere, si ebbe riguardo di stabilire che il contributo della provincia fosse in proporzione abbastanza limitata da non potere suscitare lagnanze da essi, e così si stabilì che per una metà contribuirebbe alla grande spesa del Tevere il Governo, per un ottavo la provincia, e per tre ottavi il comune di Roma.

Ora, se io pongo mente agli interessi che sono contemplati nell'una e nell'altra legge, trovo che sono presso a poco identici.

I lavori del Tevere portano per se stessi grandi benefici alla città di Roma, come quello di vederla liberata da quei gravi danni che ripetute volte nell'anno si rinnovano, e, come diceva benissimo ieri l'egregio ministro dei lavori pubblici, venti volte all'anno, insensibilmente, senza che pure uno se ne avvegga, il sottosuolo di Roma viene inondato. È di là certamente, io non posso sconvenire, che sorge la massima parte del malessere della città che noi chiamiamo malaria.

Ora, per i lavori del bonificamento dell'agro romano, egualmente l'interesse principale è della città di Roma. E si è appunto in riguardo a questo grande interesse della città di Roma che il Governo viene davanti al Parlamento a chiedere, ed il Parlamento di gran cuore vota i milioni a vantaggio della capitale nostra, la quale ora rappresenta l'Italia intera, è il centro dei suoi grandi interessi, e la sede dei suoi rappresentanti.

Però io mi rivolgeva la domanda: se gli interessi che risultano dai lavori del Tevere, e se gli interessi

che risulteranno certo efficacissimi dal bonificamento dell'agro romano sono per se stessi identici, o quasi identici, perchè in chi ha proposto questo disegno di legge, e in chi l'ha ora riformato in parte, non sono prevalsi gli stessi principii del contributo fra Governo, provincia e comuni?

Se la provincia di Roma fu chiamata ad un ottavo del contributo nella legge relativa ai lavori del Tevere, non so spiegarmi per qual ragione la spesa per la bonificazione dell'agro romano debba essere sopportata non più per un ottavo ma per una quarta parte dalla provincia di Roma.

È vero che ieri l'onorevole ministro ci esponeva come la spesa pel bonificamento dell'agro romano si limiterà a pochi milioni e che in conseguenza la responsabilità della provincia non sarà molto importante; tuttavia mi sorge nell'animo una certa esitanza, perchè, mentre nella legge relativa al Tevere io vedeva stabilita una spesa massima di 60 milioni e per questi un contributo provinciale di circa 7 milioni e mezzo, non trovo in questo disegno di legge niente di preciso e determinato; ed essendosi alla lettera a dell'articolo 2 detto dalla Commissione che, oltre il prosciugamento di laghi e stagni dell'agro romano, s'intende aggiunto qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavoro d'indole straordinaria, domando quindi a me stesso se si può con animo tranquillo accettare un contributo del quarto, quando non si sa fin dove potremo arrivare, quando non è determinato tassativamente il genere del lavoro del quale è determinata la quota di spesa. In questo v'è troppa latitudine, e la somma potrebbe diventare molto grave. Quindi, come rappresentante della provincia di Roma, mi trovo nella necessità di fare tutte le riserve in argomento, e le più assolute dichiarazioni sino a che il Consiglio provinciale, che ho l'onore di presiedere, non si sia in qualche modo reso conto dell'onere cui va ad essere assoggettato per effetto di questa legge.

In conseguenza, avendo votato di gran cuore gli articoli precedenti, e riserbandomi di votare quest'altro quando sarà stabilita assolutamente la responsabilità della provincia, mi permetterò di domandare al Parlamento che il riparto che si vorrebbe oggi stabilire con l'articolo 7, venga riservato a quell'epoca stessa per la quale nell'articolo 17 si dice: « Con legge speciale da presentarsi entro sei mesi sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa del bonificamento contemplata nella presente legge che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati. »

Come allora sarà l'epoca per istabilire i riparti nei diversi esercizi, così io credo che allora sarà opportuno di determinare il riparto fra i comuni e la

provincia, rimanendo sempre fermo quanto riguarda il concorso del Governo. In tal modo rimarrà una questione speciale fra i comuni e la provincia e nell'intervallo che la legge stabilisce a sei mesi, avremo tempo, o meglio, avrò tempo io stesso, di presentare al Consiglio provinciale tale questione che è per esso molto importante, e vedrò dalle discussioni che verranno fatte in proposito, quali saranno le osservazioni che si crederà opportuno sottoporre al Parlamento, affinché si determini a fissare o l'*ottavo*, o altro più equo contributo invece del *quarto*, come pei lavori del Tevere; ed allora con minore responsabilità e con più tranquillità d'animo, potrò accordare il mio voto a questa legge, che pure porterà sensibile aggravio al bilancio della provincia di Roma.

In conseguenza, senza tediare di troppo la Camera, mi permetto di presentare un emendamento o meglio una nuova dizione dell'articolo 7, la quale sarebbe così concepita:

« Art. 7. Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, e per l'altra metà dalla provincia e comuni interessati in quelle proporzioni che verranno stabilite nella legge della quale l'articolo 17, sulla base degli studi tecnici che verranno presentati al Parlamento. »

Io spero di vedere accolta questa nuova disposizione dell'articolo che discutiamo tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole ministro, poichè non si altera il concetto della legge, riservandosi in tal modo di risolvere una questione speciale fra comuni e provincia allorchè sarà votata la legge invocata dall'articolo 17.

Oltrechè con ciò non portasi alcun inciampo alla votazione definitiva di questa legge, credo di soddisfare al dovere che mi viene imposto dalla rappresentanza che occupo presso la provincia, e per ciò spero di ottenere il suffragio dei miei colleghi.

VIARANA. Trattandosi di un riparto di spesa tra diversi enti...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta, onorevole Viarana, darò prima lettura di due emendamenti relativi a quest'articolo. Uno dell'onorevole Cencelli, che è il seguente: « Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente, o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, e per l'altra metà dalla provincia e comuni interessati, in quelle proporzioni che verranno stabilite nella legge della quale all'articolo

17, sulla base degli studi tecnici che saranno presentati al Parlamento. »

Poi vi è un altro articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, del tenore seguente:

« Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nelle lettere *a* e *c* dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente, o per concessione. La competenza della spesa sarà determinata colla legge di cui è parola all'articolo 17. »

L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. Veramente la presentazione di questi emendamenti...

PRESIDENTE. Articoli sostitutivi.

VIARANA... la presentazione di questi articoli, se venissero accettati, renderebbe forse inutile quello che io volevo dire. Ma ad ogni modo, siccome si tratta di poche parole, le dirò istessamente. Trattandosi di spese fra corpi morali, mi pare che la chiarezza non sia mai troppa per evitare future possibili contestazioni.

Qui si parla d'un quarto per parte della provincia, e della metà per parte dello Stato, il che suppone che s'intenda parlare esclusivamente della provincia di Roma. Ora io vorrei chiamare l'attenzione della Camera su questo: gli interessati nei lavori di bonificamento non sono soltanto quelli nel cui territorio si eseguono tali lavori, ma anche i vicini che ne possono avere qualche utilità. Ora io dico, non potrebbe darsi (io non lo so) che venisse, per questi lavori prescritti dalla lettera *a*, arrecato vantaggio anche in qualche altra provincia vicina?

Tanto più che oltre ai nominati tassativamente si dice anche « qualunque altro luogo richiedesse lavori d'indole straordinaria. »

Io non so sin dove andremo.

Quindi io dirò: non sarebbe forse più prudente lo scrivere, invece che *per un quarto dalla provincia; per un quarto dalle provincie?* Così si potrà, occorrendo, chiamarne a contributo delle altre.

Per quello poi che riguarda i comuni, mi parrebbe anche più prudente determinare, precisare a chi spetti veramente il modo, direi, inappellabile di stabilire quali sono i comuni interessati e la misura dell'interesse. Perchè qui non credo che ci possiamo riportare interamente alla legge dei consorzi; qui si tratta di un consorzio speciale per una opera speciale, per la quale interviene questa legge speciale. Non è come il concorso dei proprietari interessati che può essere riferito a quella legge; ma qui è in misura diversa.

Dunque potrebbero i comuni interessati fare ricorso anche ai tribunali sulla misura del riparto.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

Ecco che noi apriremo un campo a lunghe discussioni.

Mi parrebbe che si ovvierebbe a tutto, dicendo espressamente: « i comuni interessati nelle porzioni che saranno ai medesimi attribuite nel piano tecnico regolatore delle opere indicate al precedente articolo 3. »

Queste erano le poche osservazioni che io volevo fare. Io non faccio proposta formale ma lascio che la Camera ne tenga quel conto che crederà poter esse meritare.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** La ragione per la quale io mi son mosso a presentare un articolo sostitutivo all'articolo 7, e che credo debba soddisfare completamente il desiderio dell'onorevole Cencelli, non è stata punto quella dedotta dalle osservazioni, dal confronto che egli ha fatto fra le spese del Tevere e quelle di bonificazione dell'Agro romano. I due casi, secondo me, sono differenti, e differenti di assai.

Pei lavori relativi al Tevere si tratta di opere nell'interno dell'abitato, le quali dalla legge generale delle opere pubbliche sarebbero dichiarate ad esclusivo carico del municipio di Roma, se la loro estrema importanza e gravezza non avesse consigliato che lo Stato, anche per la considerazione che Roma è la capitale, immedesimasse gli interessi propri con quelli del municipio e venisse in suo aiuto.

Invece qui si tratta, potrei quasi dire, della stessa provincia di Roma, e non più del municipio. E se c'è qualcuno interessato al di fuori dello Stato in generale, per fermo è in primissima linea la provincia.

Ed io deduco questo anche dalla legislazione generale nostra in materia d'opere idrauliche. In tutte le 25 provincie d'Italia (perchè sono 25 le provincie che hanno consorzi idraulici di seconda categoria), la legge del 1865 stabilisce per l'appunto che lo Stato paga la metà, un quarto la provincia ed un quarto i consorzi interessati. Egli è su questo articolo che probabilmente i senatori che idearono questo progetto avranno fondata la loro proposta. Io crederei quindi che dal lato della provincia non ci fosse una grande ragione da obiettare alla quota del quarto che era stata proposta. Ma siccome noi nella legge attuale abbiamo aggiunto forse la parte più grossa della spesa, per quello che riguarda veramente il bonificamento della zona di 10 chilometri attorno a Roma in modo completissimo anche sotto al rispetto puramente agricolo, e siccome non è determinata, come l'altra pei rispetti idraulici, la spesa dal lato agricolo; così io credo prudente riservare tutta intera la ripartizione della

competenza di spesa a quando si presenterà il relativo progetto di legge, senza dire adesso che lo Stato pagherà la metà o meno, come vorrebbe l'onorevole Cencelli. Imperocchè potrebbe essere che, per le considerazioni additate appunto da questa aggiunta sotto l'aspetto agricolo, lo Stato dovesse pagare forse anche di più, essendo più difficile poter chiamare a partecipare a quest'ordine di spese la provincia ed il comune.

Dunque io credo che l'onorevole Cencelli non avrà difficoltà di accettare questa dizione più generica.

Quanto all'onorevole Viarana, mi permetto di fargli osservare che sarà forse impossibile, sotto nessun riguardo, chiamare altre provincie al concorso di questa spesa per questo fatto, perchè le opere a cui allude la lettera *a* non sono che quelle che sono in riva al mare di Ostia e di Maccarese, le quali sono precisamente, direi quasi, nel centro d'infezione non solo dell'Agro romano ma delle provincie limitrofe, e queste andando verso la provincia di Grosseto, non è mai possibile che dal prosciugamento di Ostia e Maccarese abbiano miglioramenti così sensibili da potersi valutare anche in numerario, massime per la provincia di Grosseto che è già per se stessa abbastanza poco felice sotto questo rispetto per non essere chiamata a contribuire ad un lavoro di essiccamento che si faccia nella provincia di Roma. La distanza è troppa. I comuni possono e devono, secondo me, essere chiamati, ma è materia di progetti tecnici che servir devono di base al futuro progetto di legge speciale e direi quasi nominale, imperocchè si tratta di pochissimi comuni che possono prender parte all'essiccamento di Ostia e Maccarese, ed il municipio di Roma si estende talmente che quasi nessuno è chiamato forse alla parte principalissima; altri comuni non so neppure se ce ne siano; ci sarà il comune di Tivoli e di Civitavecchia; insomma, sono pochi quelli che potranno essere chiamati.

Del resto, dico, dovranno essere fatti dei progetti tecnici che serviranno di base alla legge futura.

**CENCELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Vediamo prima se sono appoggiati questi emendamenti.

Anzitutto c'è l'emendamento sostitutivo dell'onorevole ministro che rimanda la discussione di questa questione.

Chiedo alla Commissione se accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole ministro, articolo di cui darò lettura ancora una volta:

« Art. 7. Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2 sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e la

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

competenza delle spese sarà determinata con la legge di cui è parola all'articolo 17. »

Ora chiedo se quest'emendamento sostitutivo è accettato dalla Commissione.

BACCELLI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Allora domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

CENCELLI. Debbo fare una dichiarazione.

Ringrazio l'onorevole ministro di aver in massima, quantunque per altre considerazioni, accettato il mio emendamento, poichè l'effetto di esso non era che sospensivo, almeno in una parte. È verissimo che una delle ragioni per cui la legge del Tevere imponeva un contributo maggiore al comune di Roma, era il carattere edilizio di molte delle opere; ma ve n'era anche un'altra abbastanza seria, cioè che i circondari più grandi della provincia non avevano nessun interesse in quei lavori.

Ora nell'attuale legge delle bonifiche è egualmente un fatto che il circondario di Viterbo, come quello di Frosinone, i quali sono dei più grandi e costituiscono i due terzi della provincia, non hanno nessunissimo interesse, perchè non sentono gli effetti della malaria. Se la provincia intiera o almeno la massima parte avesse risentito un vantaggio da questa bonifica, io non avrei fatta nessuna osservazione, ma essendo la cosa ben diversa mi sono creduto in dovere di porre innanzi questa eccezione.

Ma ora che la cosa rimane in sospeso fino alla promulgazione della nuova legge e che io avrò quindi il tempo di preparare l'opinione dei rappresentanti della provincia alla quota che si vorrebbe ad essa assegnare, dato pure che non venisse diminuita, come spero lo sarà, accetto pienamente la modificazione proposta dall'onorevole ministro e ritiro il mio articolo.

PRESIDENTE. Con molto stento. (*Siride*) Finalmente vi è l'aggiunta fatta dall'onorevole Viarana.

VIARANA. La mia non era che un'osservazione di cautela; ma, quando veggio che l'onorevole ministro, il quale deve essere di me molto più competente, crede non vi sia bisogno di ricorrere a questa cautela, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque rimane soltanto l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole ministro.

Adesso dovrebbe parlare l'onorevole Filopanti.

FILOPANTI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Veniamo al voto. Quest'articolo sostitutivo deve avere la precedenza sull'articolo del progetto di legge. Lo rileggo:

« Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera a dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e la competenza

della spesa sarà determinata nella legge di cui è parola all'articolo 17. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. I proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti indicati all'articolo 7 concorreranno alla spesa degli eseguiti bonificamenti nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa fatta dai tre principali contribuenti contemplati nell'articolo 7.

« Lo stesso dicasi della manutenzione e della conservazione dei lavori stessi. »

SERAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAZZI. Noi vediamo come con questa legge si cerchi di prosciugare le campagne dalle acque, sia del soprassuolo, sia di quelle che sotto vi scorrono. È un fatto che da questo prosciugamento ne verrà grande vantaggio alle campagne di Roma, ma la legge non provvede a quello che si debba fare di queste acque; una grande parte di esse dovrà essere tradotta al mare per mezzo del Tevere, o di canali manufatti. Ora mentre noi mettiamo tanti carichi ai proprietari dei terreni da bonificarsi, perchè non penseremo nel tempo stesso al profitto che da queste acque si potrà ritrarre? Se noi cerchiamo di asciugare il sottosuolo di Roma, daremo luogo certamente a delle nuove e abbondanti sorgenti.

È detto nella relazione che si deve provvedere ad una cultura intensiva.

Io, che sono stato molto tempo fra i campi, non ho bene inteso che cosa sia una cultura intensiva fatta sopra una grande estensione.

Io credo che un piccolo campo si possa portare, con una cultura intensiva, a grande prodotto, ma dire che bonificando un agro esteso, come l'Agro romano, si debba assoggettare a una cultura intensiva, credo sia una frase che non abbia significato preciso.

Noi non l'avremo questa cultura intensiva nel vero senso della parola. Ma questo è detto nella legge e basta.

Fra le principali culture che si conoscono, fra quelle che è pure necessario di introdurre nell'Agro romano, vi è (la Camera non si spaventi) la cultura irrigua, che più si avvicina alla cultura intensiva.

So che moltissimi pregiudizi stanno contro la cultura irrigua. Parlando dell'Agro romano, non

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

verrà a parlare del *riso*; questo fa temere a molti lo sviluppo della malaria; non discuto sovr'esso.

Ma non si può comprendere una cultura intensiva, una cultura ben fatta, senza ricorrere a quella irrigua, e questa deve farsi anche a Roma. E infatti senza di essa che cosa ne verrà?

Noi siamo colla legge al punto di raccogliere in canali gli scoli, le sorgive e le acque che sono nel sottosuolo; in una parola, una grande massa di acqua.

Quantunque poca sia la pendenza, noi potremo trovare dei siti dove la forza idraulica si potrà sviluppare, e questi grossi volumi di acque che noi avremo raccolti potranno benissimo servire a darci una grande forza motrice e potremo nello stesso tempo introdurre nell'Agro romano l'uso dei prati.

In questo senso, io vorrei proporre che la grossa spesa che qui sta a carico dei proprietari e che va regolata secondo la legge dalla differenza che passa fra quello che valeva il fondo prima della bonifica e quello che possa valere dopo, fosse diminuita del profitto che si potrebbe ricavare da queste acque.

Io credo che quando coi lavori di bonificazione si sia ottenuta una quantità d'acqua che per forza motrice o per irrigazione abbia reso 20, 30, 40, e questa vada in favore di altri che non sieno i proprietari dei fondi bonificati, il provento che se ne ritrae debba andare a favore dei proprietari dei fondi bonificati, in diminuzione della lor quota di spesa.

Io desidererei che a questo articolo si facesse una aggiunta con la quale si dicesse che la spesa da porsi a carico dei proprietari, la quale è costituita dalla differenza tra il valore del fondo migliorato ed il suo valore primitivo, sia diminuita del valore dell'acqua, tanto se destinata ad irrigazione, quanto se destinata a forza motrice. Detto ciò, mando la mia aggiunta al tavolo della Presidenza, pregando la Camera a volerla accettare.

**PRESIDENTE.** Tra il primo ed il secondo capoverso l'onorevole Serazzi propone che si aggiungano le seguenti parole:

« La spesa suddetta a carico dei proprietari sarà diminuita del valore delle acque raccolte a termini dell'articolo 2, alinea *b* che fossero cadute per irrigazione o forza motrice. »

Chieggo all'onorevole ministro ed alla Commissione se accettano quest'aggiunta.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Pregherei l'onorevole presidente di darne lettura una seconda volta, perchè non ne ho compresa la portata.

**PRESIDENTE.** Ed io la pregherei di fare maggiore attenzione. (*Rilegge l'aggiunta di cui sopra*)

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io credo che l'aggiunta sia assolutamente inutile, perchè non c'è bisogno di nessuna prescrizione di legge per stabilire che l'amministrazione del bonificamento, dovendo fare una liquidazione con dei terzi interessati debba tener conto dei proventi che potrà trarre lungo il periodo d'anni in cui le opere del bonificamento medesimo saranno eseguite. Egli è evidente che se ci saranno delle acque da utilizzare s'incasserà una somma per l'uso di queste acque, e questa andrà a profitto dell'opera medesima o in isconto dell'opera stessa. Quindi non veto il perchè si dovrebbe in un articolo, nel quale non si fa altro che stabilire la massima che il proprietario dovrà contribuire all'opera di bonificamento in ragione dell'equivalente aumento dei fondi (canone stabilito oramai in tutte le bonifiche del mondo), si dovrebbe, dico, includere l'inciso che s'avrà da mettere a profitto loro o di tutti il ricavato dall'utilizzazione delle acque.

Allora, perchè non metteremo ancora che dovrebbe esser posta a loro profitto la utilizzazione di altra cosa qualunque? Ci può essere un pezzo di bosco da distruggere o da vendere; si ricaverà una somma; perchè non diremmo qui che anche quelle somme che s'incassassero per altri titoli, saranno portate a beneficio di tutti gli interessati? Questo è insito nella natura stessa della legge.

Io credo quindi che non ci sia nessun bisogno d'introdurre tale inciso, almeno in quest'articolo, dove mi pare che sarebbe assolutamente fuor di posto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro, dunque, non accetta quest'aggiunta; chiedo alla Commissione se essa l'accetta.

**BACCELLI, relatore.** La Commissione concorda nelle idee dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Serazzi, vuol ritirarla, o la mantiene?

**SERAZZI.** La mantengo.

**PRESIDENTE.** Allora domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata si apre la discussione su di essa.

**SERAZZI.** L'onorevole ministro ha osservato che la mia proposta è superflua, poichè certamente tutto quel che si potrà ricavare dai lavori fatti andrà a beneficio di quell'amministrazione che li ha eseguiti.

Mi ha fatto il paragone di un bosco che venisse ad essere ceduto, ma non mi pare veramente che calzi molto a proposito, poichè il bosco cadrà in espropriazione e sarà venduto; e questo non credo che sia il caso di cui parlo.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

Io prego l'onorevole ministro di osservare che nella mia aggiunta parlo anche dei proprietari dei fondi i quali vengono ad essere migliorati e che devono concorrere alle spese di bonifica. Ora io domando se nel bonificare un fondo voi avete fatto un vantaggio al proprietario e contemporaneamente avete prodotto dell'acqua che ha un valore, perchè questa produzione non andrà a scarico del proprietario che dovrà pagare una somma per le migliorie portate al suo fondo? Io credo che questo proprietario il quale lavora meriti pure dei riguardi, cosicchè si debba cercare di non aggravarlo contro giustizia. Io credo che sia volontà di chi ha proposta la legge che il proprietario paghi tutto quanto può aver ottenuto di miglioramento, ma se c'è qualcosa che possa diminuire le spese incontrate per tale miglioramento, la Camera farebbe bene a stabilire che il proprietario pagherà proporzionalmente tanto di meno. Non c'è nulla che obblighi a togliere al proprietario che ha avuto il fondo avvantaggiato questa specie di risorsa. Quindi credo che la mia aggiunta, la quale tende a diminuire e ridurre in giusti limiti le spese che il proprietario del fondo bonificato deve fare, sia tale che meriti di essere accettata da tutta la Camera.

Quanto all'osservazione dell'onorevole ministro, che l'aggiunta non troverebbe sede opportuna in questo articolo, rispondo che io non avrei difficoltà di proporla ad un altro articolo; ciò a me poco importa. Mi preme bensì che, mentre tutta la legge pensa a stabilire carichi ai proprietari dei loro fondi migliorati, s'introduca almeno questa disposizione che mira a diminuire le spese che essi dovranno sostenere per avere un miglioramento dei loro fondi.

**PESSINA**, ministro per l'agricoltura e commercio. A me pare, tenendo conto della stessa locuzione dell'articolo 8, che sia inutile quest'aggiunta.

Nell'articolo 8 è detto che i proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti concorreranno alle spese nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento.

L'ipotesi che si fa dall'onorevole preopinante colla sua aggiunta, che possa, cioè, avvenire il caso che s'abbia un certo detrimento per cagione delle acque, si riduce a questo: che quando si dovrà calcolare il maggior valore, la plusvalenza risulterà minore di quello che altrimenti sarebbe stata, perchè se ne detrarrà il detrimento avuto.

**SERAZZI**. Bisogna che dica all'onorevole ministro che io mi devo essere spiegato assai male. Non è il fondo del proprietario che ebbe il bonificamento che possa trarre profitto dalle acque, ma sibbene di un proprietario che forse non fa nemmeno parte

del consorzio. Le acque diventeranno proficue, o vicino ai suoi fondi, o molto lontano; si faranno edifici in altri siti, ed egli non ne userà.

Le acque hanno un valore; ed è questo valore che io vorrei che, pei proprietari i quali hanno avuto il fondo bonificato, venisse detratto dalla differenza che passa tra il valore del fondo dopo bonificato e il valore che aveva prima. È la utilità che può produrre l'acqua quella che bisogna guardare onde accreditarne i proprietari dei fondi bonificati per diminuire le spese da essi incontrate. E che questo concetto sia già compreso nell'articolo della legge che discutiamo mi permetto di dubitarne.

**CAVALLETTO**. Credo che il caso contemplato dall'onorevole Serazzi non possa verificarsi. Si tratta di terreni palustri che mancano di scolo e che sono coperti dalle acque provenienti dai terreni superiori, o che cadono loro sopra dal cielo per pioggia. Non è l'acqua che ristagna che si possa utilizzare. Del resto se mai s'utilizzasse l'acqua sollevata e scaricata nel Tevere, o in mare, il beneficio che il consorzio ritrarrebbe da cotesta utilizzazione sarebbe partecipato dai proprietari in ragione della superficie dei loro terreni.

**TROMPEO**. L'aggiunta proposta dall'onorevole Serazzi, mi sembra avere grande importanza; un'importanza che potrà farsi ancora maggiore all'atto pratico. Le osservazioni svolte sinora lo provano abbastanza. Inoltre faccio notare che difficilmente la Camera potrà questa sera condurre a compimento la discussione del presente disegno di legge. Quindi pregherei la Commissione, pregherei il Ministero di voler accettare il rinvio della proposta aggiuntiva dell'onorevole Serazzi, affinchè si possa metterci d'accordo e vedere che sia possibile fare per raggiungere lo scopo cui mira l'onorevole proponente, scopo che credo sia di non lieve momento.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Trompeo propone che la Camera sospenda la discussione dell'articolo ottavo e lo rinvi alla Commissione insieme alla proposta aggiuntiva dell'onorevole Serazzi.

La proposta sospensiva avendo la precedenza...  
(*Movimento dell'onorevole Antonibon*)

Vuol parlare, onorevole Antonibon?

**ANTONIBON**. Sì, signore.

**PRESIDENTE**. Su che cosa?

**ANTONIBON**. Su quest'articolo stesso, perchè se viene rinviato alla Commissione, intendo fare un'altra proposta.

**PRESIDENTE**. Parli pure.

**ANTONIBON**. Allorchè si sopprime la seconda parte dell'articolo 7, la quale dice che le spese saranno sostenute per una metà dal Governo, per un quarto dalla provincia e per un quarto dai comuni interes-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

sati, non ha più ragione di sussistere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 8, la quale dice che il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa fatta dai tre principali contribuenti contemplati nell'articolo 7. (*Interruzione*) Scusino; bisogna dire invece: « il contributo andrà in diminuzione proporzionale della spesa. »

Questa è una proposta meramente d'ordine, la quale credo non troverà opposizione. (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Mi permetta, onorevole Antonibon: la questione della spesa non è scomparsa, ma è rimandata all'articolo 17.

**ANTONIBON.** Ma non sono nominati i tre contribuenti.

Ad ogni modo l'articolo 8 non può riportarsi all'articolo 7 per quella parte che riguarda i tre contribuenti, perchè questi sono spariti; deve riportarsi semplicemente all'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Per ora c'è una proposta sospensiva; vediamo se la Camera l'accetta: nel caso affermativo le sue osservazioni saranno prese in considerazione dalla Commissione.

Coloro che approvano la proposta sospensiva sono pregati di alzarsi.

(Fatta prova e controprova la proposta sospensiva è dalla Camera respinta.)

Ora vi è una proposta dell'onorevole Serazzi ed un'altra dell'onorevole Antonibon.

L'onorevole Antonibon propone che l'ultima parte del primo alinea dell'articolo 8 sia mutata nel seguente modo:

« Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa. »

Chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione se accettano questa proposta dell'onorevole Antonibon.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'accetto.

**BACCELLI, relatore.** Anche la Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta a quest'articolo proposta dall'onorevole Serazzi, e ne do nuovamente lettura.

**CAVALLETTO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Gliene do facoltà.

**CAVALLETTO.** Desidero avere uno schiarimento dall'onorevole Antonibon. Cosa intende egli per questa diminuzione proporzionale?

Supponiamo che il maggior reddito che ritrae il proprietario dalla bonificazione del suo fondo copra le spese di bonificazione: in questo caso nè Governo, nè provincia, nè comuni sosterranno alcuna spesa, la quale sarà sostenuta totalmente dal proprietario, atteso il beneficio che ne ritrae.

**ANTONIBON.** L'onorevole Cavalletto non è stato attento alla modificazione che ho proposta all'articolo.

Io non sono entrato nel merito dell'articolo: ho osservato soltanto, in ordine al dispositivo, che torna impossibile di parlare nell'articolo 8 di quella parte dell'articolo 7 che si è soppressa. Non voglio che l'eliminazione di alcune parole; non entro, ripeto, nel merito della questione.

**PRESIDENTE.** Do nuovamente lettura dell'aggiunta dell'onorevole Serazzi, che non è accettata nè dalla Commissione nè dal ministro.

« La spesa suddetta a carico dei proprietari sarà diminuita del valore delle acque raccolte a termini dell'articolo 2, alinea b, che fosse ceduta per irrigazione o forza motrice. »

Coloro che approvano quest'aggiunta sono pregati di alzarsi.

(L'aggiunta non è ammessa.)

Ora verremo alla soppressione proposta dall'onorevole Antonibon, accettata dal ministro e dalla Commissione.

Coloro che ammettono che in fine del primo capoverso si sopprimano le parole « dai tre principali contribuenti contemplati nell'articolo 7 », sono pregati di alzarsi.

(La soppressione è ammessa.)

Rileggo l'intero articolo:

« Art. 8. I proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti indicati all'articolo 7 concorreranno alla spesa degli eseguiti bonificamenti nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa. »

« Io stesso dicasi della manutenzione e della conservazione dei lavori stessi. »

(È approvato.)

« Art. 9. I lavori contemplati nella lettera b dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica. »

A questo articolo gli onorevoli Pericoli Pietro, Carancini ed Amadei propongono la seguente aggiunta:

« È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire entro il proprio tenimento, nel termine che verrà prescritto dal regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse. »

**BORDONARO.** L'aggravio che viene ai proprietari dall'articolo 9 è stato lievemente aumentato da una piccola aggiunta fatta dalla Commissione.

Il progetto del Senato limitava solamente l'obbligo della spesa dei proprietari allo allacciamento delle sorgive e alla sistemazione ed inalveamento delle acque, comprese quelle del sottosuolo. La Commissione ha aggiunto: *nel resto del territorio*. Dunque ci è un non so che di indefinito in questi lavori che devono fare i proprietari; e come è indefinito il lavoro, così naturalmente è indefinita la spesa.

Nè mi rassicurano le parole dell'onorevole ministro che diceva: La spesa potrà ascendere a 4 milioni. Imperocchè, io dico, data questa incognita, può benissimo accadere che il proprietario non si trovi in condizione di poter pagare nè il maggior valore per l'aumento ricevuto dal fondo, nè le spese necessarie per codesti lavori che si richiedono, fra i quali notate, signori, che vi sono dei lavori di sottosuolo, costosissimi che tutti sanno con quanta pena e quanta difficoltà si eseguono dai comuni. Ora si è affacciato anche all'onorevole relatore il dubbio che le forze dei proprietari possano risultare impari al bisogno. Tanto è vero che, a pagina 6, egli dice: « Ma, oltrechè taluni possidenti in certe condizioni di terreno dovrebbero impiegarvi un capitale equivalente o di poco inferiore al valore del fondo, avrebbero poi tratto dall'opera quel frutto che assicurerebbe ad un tempo e il beneficio igienico e il beneficio agrario? Questa campagna arida, ecc. »

Dunque esiste anche nell'animo della Commissione il dubbio che effettivamente vi potessero essere dei proprietari i quali avessero dei terreni in condizioni così ingrati e difficili da non potere affrontare la spesa necessaria.

In questo caso io domando all'onorevole ministro ed alla Commissione: quale sarà il modo di agire verso il proprietario impossibilitato a pagare? Che cosa faranno? Espropriarono il fondo senza indennizzarlo?

Io attendo dalla Commissione e dal signor ministro una risposta; e dove questa risposta non fosse nel senso d'indennizzare il proprietario che si mostri impossibilitato a fare la spesa, io allora pregherei la Camera di accettare una proposta aggiuntiva all'articolo, nel senso che, ove fosse dimostrata l'impossibilità del proprietario di pagare la differenza del valore risultante dalla bonifica, più la spesa occorrente per i lavori necessari al prosciugamento,

in questo caso lo Stato possa espropriare mediante un indennizzo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bordonaro propone la seguente aggiunta all'articolo 9.

« Qualora il proprietario giustifichi di essere in condizione di non poter fare i lavori e sostenere le spese che lo riguardano a senso di questo, o del precedente articolo 8, sarà in facoltà di cedere allo Stato, e questo sarà in obbligo di acquistare la sua proprietà caduta nel consorzio, a stima di periti giusta la legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. »

Chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione se accettano l'aggiunta degli onorevoli Pericoli, Carancini ed Amadei, oppure quella dell'onorevole Bordonaro, ovvero ambedue.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** A nome del Ministero, dichiaro di accettare l'aggiunta degli onorevoli Pericoli, Carancini ed Amadei in quanto che per il fine dell'opera è indifferente che la eseguisca direttamente il proprietario del fondo, o che la eseguisca un impresario qualunque; d'altronde, non essendo per nulla turbato il fine della bonificazione è anche cosa equa che, trattandosi di operare uno scolo nel proprio tenimento, non si impedisca al proprietario di farlo, a proprie spese, egli medesimo.

Quindi io non vedo ragione per cui dovrei respingere quest'aggiunta.

Quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole Bordonaro, dirò che anche qui siamo nel caso generale; con questo principio portato all'applicazione delle idee incluse nella sua aggiunta, non si arriverebbe mai a nulla; in tutti i consorzi del mondo esiste il proprietario il quale, per le sue condizioni, forse non dipendenti nemmeno dalla maggiore o minore rendita di quel tenimento consorziato, si trova forse impossibilitato ad anticipare, a sborsare delle somme, e direi che è il caso di quasi tutte le proprietà in genere.

Quante volte noi sentiamo, pur troppo, che uno è impossibilitato ad anticipare, a pagare l'imposta di una casa, e per questo il proprietario dovrà dire allo Stato: compratela?

Se si trattasse di un caso unico, via! per ragioni di equità si potrebbe lasciar correre; ma se ammettiamo questo precedente, si dovrebbe discutere con ogni proprietario sui casi suoi. Tutto al più, l'aggiunta potrebbe avere un valore apprezzabile quando si limitasse ai redditi del fondo. Che si dicesse: quando non sia provato che i redditi di quel tale fondo superino le spese che deve fare il proprietario per mantenere quell'opera, allora il fondo dovrà essere acquistato dal consorzio, la potrei capire. Ma

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

comprenderà l'onorevole Bordonaro che siamo lontanissimi da ciò.

In qualsiasi proprietà passerà un canale, ma questo canale non potrà mai valere quello che vale il fondo intiero, e specialmente nell'Agro romano dove io non so se vi sia una proprietà minore di duecento o trecento ettari.

Ora la spesa che dovrà farsi per aprire un canale in questa proprietà è lontanissima dall'equivalere al prezzo del fondo. Sicchè io credo che coll'aggiunta degli altri tre proponenti, specialmente se fosse accettata dalla Commissione, in parte sia soddisfatto l'intendimento dell'onorevole Bordonaro.

**BACCELLI, relatore.** La Commissione è ben lieta di aderire alla richiesta fatta in vantaggio dei proprietari, anzi la saluta con molto piacere, trovando in ciò quel risveglio che ha sempre desiderato. In quanto all'onorevole Bordonaro mi permetterà di dirgli che le parole *nel resto del territorio* non furono aggiunte dalla Commissione, ma facevano parte integrante del testo nel progetto del Senato. Sono scritte in carattere corsivo, ma non appartengono alla Commissione parlamentare.

In quanto alla osservazione fatta sulla relazione, dirò che questa ispiravasi ad un altro concetto, ed era precisamente il seguente: che non sarebbe stato possibile confidare ai singoli tutti i lavori di bonificazione; imperciocchè questi debbano essere compiuti con ogni energia e colla pienezza dei mezzi che non sono certo in potere dei singoli: altrimenti potrebbe accadere che un possidente si trovasse talmente impari all'opera, che ne andasse tutto il suo fondo per bonificarlo. Altra è la condizione di un possidente solo messo dinanzi al bonificazione intiero, altra è la condizione di un consorzio. Ora, qui la casuistica individuale non la si può più fare: sarebbe mestieri di fare una casuistica consorziale, chè, quando i consorzi fossero bene accomodati, il pericolo che l'onorevole Bordonaro temeva pe' singoli, evidentemente dileguerebbe anche pei consorzi.

**LUGLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

**LUGLI.** Sarò brevissimo. Mi ha fatto un certo senso di sentire come l'onorevole ministro dei lavori pubblici abbia accolto benevolmente l'aggiunta che è stata presentata dall'onorevole Pericoli e da altri, l'aggiunta cioè che i proprietari i quali vogliono eseguire i lavori nel proprio territorio, li possano fare senz'chè il consorzio vi abbia nessuna ingerenza. Quanto a me, invece di credere che con questo mezzo si venga ad affrettare l'esecuzione del lavoro, credo che quest'aggiunta incaglierà il lavoro

medesimo, e credo di più che, oltre all'aver un incaglio nel lavoro, si avrà anche per il consorzio una spesa maggiore. Infatti io domando: il consorzio come procederà all'esecuzione di questi lavori? Naturalmente vi procederà colle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato, vale a dire vi procederà a mezzo delle aste pubbliche. Ora, a qual prezzo questi proprietari assumeranno dal consorzio l'esecuzione del lavoro compreso nel proprio territorio? Si darà a questi il lavoro al prezzo della perizia, o si darà ad un prezzo ribassato?

Io credo che non convenga accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Pericoli e da altri, giacchè i proprietari, se avranno il desiderio, se avranno l'interesse di eseguire i lavori nel proprio territorio, avranno il mezzo di poter adire all'asta, in confronto di tanti altri a cui questi lavori potrebbero essere appaltati; per conseguenza, quanto a me, non posso dare il mio voto favorevole all'aggiunta proposta.

**PERICOLI P.** La proposta che io ho fatto d'un articolo aggiuntivo insieme agli onorevoli Carancini ed Anadei, non tende affatto a diminuire l'autorità dei consorzi, e lascia l'articolo 9 come è proposto. I lavori devono farsi dai proprietari riuniti in consorzio in quanto riguardano spese comuni, ma per i lavori che devono farsi dentro il fondo domandiamo che sia fatta facoltà ai proprietari di eseguirli essi. Tuttavia questi lavori devono eseguirli sotto la direzione e la sorveglianza della Commissione idraulica amministrativa col piano regolatore stabilito dal Governo.

Ora mi pare che i proprietari possano essi stessi eseguire quei lavori che altrimenti sarebbero fatti con un sistema più complicato, e non trovo che questo turbi per niente nè il sistema dei consorzi, nè l'efficacia dei lavori.

È per questo che, ringraziando il ministro di avere accettata l'aggiunta, prego la Camera a volerla approvare.

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

Onorevole Bordonaro, insiste nella sua aggiunta?

**BORDONARO.** Dal momento che nè il Ministero, nè la Commissione hanno accettato l'aggiunta in favore dei proprietari romani, non ho nessuna ragione di insistere.

**PRESIDENTE.** La ritira.

Rileggo la proposta dell'onorevole Pericoli Pietro accettata dal Ministero e dalla Commissione:

« È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire entro il proprio tenimento, nel termine che verrà prescritto dal regolamento e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse. »

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Ora rileggo l'intero articolo 9:

« I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica. »

Coloro che approvano questo primo comma sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo il complesso dell'articolo 9:

« I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

« È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire entro il proprio tenimento, nel termine ch'è verrà prescritto dal regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse. »

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici; delibererà il proprio bilancio, ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

« Art. 11. Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei consorzi, il prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del consorzio.

« Art. 12. Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il prefetto dichiarerà il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati. »

(Sono approvati senza discussione.)

« Art. 13. Ogni consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d'amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale statuto e regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni,

l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nell'articolo 3° della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

« Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica. »

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Prego che si sostituisca alla parola *articolo* la parola *titolo* perchè è incorso un equivoco nella dizione. È il titolo 3° della legge sulle opere pubbliche che tratta dei consorzi.

**PRESIDENTE.** Evidentemente è una svista sfuggita nella redazione.

Pongo ai voti l'articolo 13 nel quale è stata mutata la parola « articolo » nella parola « titolo ».

(È approvato.)

« Art. 14. Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il prefetto costituirà d'ufficio il consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale, sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvata dal Governo. »

(È approvato.)

« Art. 15. Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio. »

**LUGLI.** Dietro la benevola accoglienza fatta dalla Camera all'aggiunta dell'onorevole Pericoli e compagni, mi pare che a quest'articolo, dopo le parole « i consorzi, » bisognerebbe aggiungere: « od i proprietari. » Quando i consorzi, od i proprietari non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio. È la legittima conseguenza dell'aggiunta accettata dalla Camera.

**PERICOLI G. B.** Io credo dovermi opporre alle conclusioni dell'onorevole Lugli, giacchè nel concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Pericoli Pietro e compagni non s'incluse che questo, cioè che in luogo di eseguirsi alcuni lavori per opera del consorzio, alcuni privati possano, dentro il territorio loro, ma sempre nell'interesse comune, eseguire essi i lavori.

Ora a me sembra che debba restare tal quale la parola consorzi, giacchè il proprietario, anche quando lavora per conto del consorzio, lavora come parte del consorzio.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Egli è verissimo quello che ha osservato l'onorevole Pericoli rispetto all'autorità prefettizia, rispetto all'autorità governativa; ma rispetto al consorzio che ha autorizzato quel tale proprietario a sostituire l'azione propria

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

a quella del consorzio medesimo, che cosa accadrebbe se il proprietario non eseguisse il pezzo di canale che ha assunto? Deve forse il consorzio ricorrere al tribunale a danno e spese del proprietario? Ma bisogna dunque per forza dargliene facoltà colla legge...

**PERICOLI G. B.** Ma non è il prefetto; è il consorzio che fa eseguire.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Non dico che debba essere il prefetto; ma la legge può e deve, secondo me, stabilire che anche il proprietario possa essere d'ufficio obbligato ad eseguire i lavori...

*Una voce.* Dal consorzio.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Dal consorzio o da chi si deve. È questione di redazione.

**SPANTIGATI.** A me non pare che sia proprio mestieri d'inserire nell'articolo che, nel caso del proprietario che abbia assunto l'obbligo di fare i lavori e vi manchi, debba intervenire senza più l'autorità del prefetto. Una disposizione in questo senso non mi pare necessaria, e tanto meno adeguata. Imperocchè il proprietario al quale si accorda di far esso stesso i lavori, che occorrono al bonificamento nel suo terreno, si trova nella medesima condizione dell'appaltatore dei lavori messi all'asta dal consorzio, il quale, pertanto, bene il potrà costringere a fare il suo debito per mezzo dei tribunali, e potrà ancora decretare d'ufficio il compimento dei lavori, come si dice.

In vero, nel concetto dell'articolo 9 il proprietario è assimilato dalla legge stessa all'appaltatore, e resterà perciò nella condizione medesima in cui è lo appaltatore.

Ond'è che, ad avviso mio, non si presenta affatto necessario di introdurre nell'articolo l'aggiunta voluta dall'onorevole Lugli.

**FILOPANTI.** Io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Lugli, perocchè credo che senza di questo l'intera legge corra pericolo di diventare praticamente inefficace. Temo che la maggior parte dei proprietari incaricati dei lavori necessari, non li eseguiranno, o li eseguiranno malamente, vuoi per mancanza di mezzi, vuoi per negligenza; e quando non vi sia il potere nel Governo di costringerli alle opere che hanno assunto l'obbligo di eseguire, è da prevedersi il caso che possa venir meno affatto l'oggetto di questa legge.

Nè vale l'osservazione fatta dall'onorevole Spantigati. Gli appaltatori, qualunque siano i lavori, danno delle somme a garanzia della fedele esecuzione dei lavori stessi; ma quali garanzie si esigeranno dai proprietari che si assumono di fare la parte dei lavori che loro è demandata? Il più sem-

plice, il più sicuro rimedio si è quello di adottare l'emendamento dell'onorevole Lugli.

**SPANTIGATI.** L'avvertenza che ha fatto l'onorevole Filopanti ha un grande valore; ma essa, per avventura, potrebbe colpire la deliberazione già presa dalla Camera di ammettere il proprietario ad assumere esso stesso direttamente questi lavori. Però, siccome il concetto della risoluzione che ha accolta la Camera si è di assimilare questi proprietari agli appaltatori, così è indubitato per me che quelle medesime cautele che si possono imporre agli appaltatori, egualmente si possano richiedere dai proprietari, i quali usino della facoltà che la legge loro riserva. Ond'è che io mi convinco sempre più che non occorre di fare alcuna aggiunta all'articolo.

**ANTONIBON.** Debbo fare un'osservazione all'onorevole mio amico Spantigati.

Io credo che egli non ricorda precisamente il testo dell'aggiunta fatta all'articolo; perchè in quell'aggiunta si tratta di due lavori: lavori che sono fatti dai proprietari nei loro fondi, e lavori che sono fatti nel perimetro del consorzio. Essa dice:

« È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire entro il proprio tenimento, nel termine che verrà prescritto dal regolamento e colle norme dal piano tecnico regolatore, tutti i lavori suddetti, salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse. »

Dunque sono di due ordini le operazioni che devono fare questi proprietari: alcune, speciali per essi, nei loro tenimenti, ed alcune comuni ed assimilate al consorzio.

Quindi, secondo il mio modo di vedere, mentre per la seconda parte sarebbe sufficiente la dizione dell'articolo, non è sufficiente per la prima parte dove il proprietario è autonomo, e non entra per niente nel consorzio.

Quindi appoggio l'emendamento dell'onorevole Lugli accettato dal Ministero.

**SPANTIGATI.** Non mi so arrendere alle osservazioni dell'onorevole mio amico Antonibon.

I lavori che fa il proprietario sono i lavori stessi consortili, i lavori cioè che il consorzio potrebbe di regola esso stesso fare eseguire.

Fu deliberato, sì, di introdurre, che ciascun proprietario possa reclamare per eseguire egli stesso i lavori che cadano nel proprio tenimento, ma non è meno sicuro che cotesti sono sempre lavori che entrano nel compito del consorzio. Ond'è che non si può esattamente parlare di lavori, che siano indipendenti da quelli che si fanno dal consorzio.

**PERICOLI PIETRO.** Proponerei un emendamento a quest'articolo 15.

Invece di dire: « quando i consorzi non diano ese-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

cuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio » direi: « quando il consorzio ed i proprietari non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio ».

A questo modo mi pare che sarebbe tolta ogni difficoltà.

*Voci.* Questo è l'emendamento Lugli!

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** L'emendamento dell'onorevole Pericoli non è altro che l'esatta riproduzione dell'emendamento dell'onorevole Lugli.

Per me non è questione che di scrivere chiaramente nell'articolo questa aggiunta, e nonostante tutte le ragioni esposte dall'egregio amico mio l'onorevole Spantigati, credo che vi sia necessità di tale aggiunta, perchè, come dice l'onorevole Filopanti, il proprietario non presta alcuna cauzione, se il lavoro non si eseguisce dai proprietari e dai consorzi, non rimane altro provvedimento che quello che occorre riguardo ai privati, vale a dire, l'adito ai tribunali.

L'aggiunta votata dalla Camera non istabilisce che in questo caso le condizioni sieno uguali a quelle che corrono tra consorzi ed appaltatori. Ciò non essendo, che cosa accade? Accade che se il consorzio vuole eseguire i lavori per metterli poi a carico dei proprietari, gli converrà adire i tribunali. Anche questo è un metodo che conduce al fine, ma è troppo lungo.

Se si vuole che il consorzio possa eseguire i lavori di ufficio in via amministrativa, bisogna dichiararlo nella legge.

Io dunque sarei d'avviso che fosse opportuna l'aggiunta dell'onorevole Lugli.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pericoli, vuole avere la compiacenza di mandare scritta la sua proposta?

**PERICOLI PIETRO.** Mi associo a quella dell'onorevole Lugli.

**BACCELLI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BACCELLI, relatore.** Evidentemente nessuno nella Camera ha potuto intendere che la concessione fatta ai proprietari, li sottraesse da ciò che fu prescritto nei consorzi.

I proprietari possono fare i lavori come li farebbero gli appaltatori di un consorzio, con tutte le obbligazioni e con tutte le malleverie relative. Il proprietario oggi acquista anticipatamente la sicurezza che potrà far egli i lavori prescritti, ma con tutte le obbligazioni, ripeto, e con tutte le guarentigie emananti dal consorzio.

Altrimenti che cosa faremmo? Introdurremmo un altro ente, diverso dal consorzio, ed avremmo alterata profondamente la legge.

Se questo è il significato di ciò che ha domandato l'onorevole Pericoli Pietro e gli altri due proponenti, la Commissione è lietissima di associarsi a loro, ma se la proposta tendesse a snaturare l'istituzione stessa del consorzio, evidentemente sarebbe da respingersi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per i lavori pubblici accetta la proposta dell'onorevole Lugli che consiste nel dire, dopo le parole « i consorzi », « i proprietari di cui all'articolo 9. »

La Commissione accetta o no quest'aggiunta? *(Il ministro si reca al banco della Commissione — Breve pausa)* Si sono posti d'accordo?

**BACCELLI, relatore.** Se si dice « i proprietari come all'articolo 9 » allora sta bene: la Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro, d'accordo colla Commissione, accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Lugli, modificata in guisa che dopo le parole « quando i consorzi » si dica « ed i proprietari di cui all'articolo 9. »

Pongo ai voti quest'aggiunta. Coloro che l'approvano favoriscano d'alzarsi.

*(La Camera approva.)*

Ora rileggo l'intero articolo con quest'aggiunta:

« Quando i consorzi, ed i proprietari di cui all'articolo 9, non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio. »

Coloro che approvano quest'articolo sono pregati d'alzarsi.

*(È approvato.)*

« Art. 16. Il ministro dei lavori pubblici dovrà annualmente presentare la relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificazione. »

*(È approvato.)*

« Art. 17. Con legge speciale da proporsi entro sei mesi al Parlamento, sarà ripartita in diversi esercizi la spesa del bonificazione contemplata dalla presente legge, che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento. »

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Io pregherei la Commissione di voler consentire ad un termine un po' più largo per la presentazione del progetto di legge, la quale è vincolata alla materialità del tempo che occorre per i progetti tecnici delle opere su cui fondare lo stesso progetto.

Finchè si trattava del progetto come era uscito dal Senato, non avrei avuto difficoltà di accettare i sei mesi, perchè i progetti di massima per le opere idrauliche li abbiamo. Ma oggi che abbiamo aggiunto una massa di lavoro, anche maggiore di questo, per la zona intorno a Roma di 10 chilo-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

metri, per la quale non esiste nessun progetto, io chiederei che la Commissione si contentasse che si dicesse: *con legge speciale da proporsi entro un anno.*

BACCELLI, *relatore.* La Commissione accetta *entro un anno.*

*Una voce.* Da che tempo?

BACCELLI, *relatore.* Dalla promulgazione della legge.

PRESIDENTE. Allora sarebbe opportuno, se lo credono, aggiungere: « entro un anno, dalla promulgazione della presente legge. »

*Voci.* Benissimo!

PRESIDENTE. Accetta, onorevole ministro?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sì, sta bene.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 17 sarebbe così redatto, d'accordo fra Ministero e Commissione: « Con legge speciale da proporsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge al Parlamento, sarà ripartita in diversi esercizi la spesa del bonificazione contemplata dalla presente legge, che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento. »

Mi pare che questa redazione, onorevole ministro e onorevole Commissione, sia un po' arruffata, e che debba essere un po' meglio studiata.

Rileggo la dizione concertata fra ministro e Commissione. (*Rumori che coprono la voce del presidente*)

Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi, altrimenti è meglio andarsene: mi pare che per un articolo che vi è ancora, sia meglio finire la discussione di questa legge.

« Con legge speciale da proporsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge, sarà proposto un progetto di legge per ripartire in diversi esercizi la spesa delle opere contemplate nell'articolo precedente. »

FILOPANTI. Io deploro grandemente, mentre abbiamo tanto bisogno di affrettarci, che si voglia prolungare di un anno il cominciamento di questi lavori tecnici, tanto necessari alla salute di Roma, all'onore d'Italia.

Perchè non sei mesi, ma un anno?

Io temo che se voi volete aspettare un anno, ne correranno altri dieci, prima che si faccia qualche cosa di serio.

*Voci.* No! no!

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo che così rimane concordato: « Entro un anno dalla promulgazione della presente legge sarà proposto un progetto di legge per ripartire in diversi esercizi la

spesa occorrente per le opere contemplate negli articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 18. La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, per causa di bonificazione, potrà essere autorizzata a dare in enfiteusi ed anche alienare colla dispensa dai pubblici incanti i beni degli enti soppressi che si trovano nell'Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 fino ad ettari 400.

« Tale autorizzazione sarà accordata volta per volta dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col ministro competente per l'agricoltura, e col ministro dei lavori pubblici al quale spetterà la vigilanza e l'azione giuridica delle opere di bonificazione. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Si dovrebbe dire « per frazioni non maggiori di 400 ettari. »

BACCELLI, *relatore.* Si tratta solamente di una piccola variante di dizione.

PRESIDENTE. Me la dicano; io non posso sopporla. (*È inviata alla Presidenza.*)

La Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro propone che si sostituisca alle parole: *fino ad ettari 400*, queste altre, *per frazioni non maggiori di ettari 400.*

Coloro che approvano questo emendamento sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

MAFFEI. Mi sembrerebbe opportuno, a facilitare l'acquisto dei beni delle corporazioni religiose da cedersi, che l'enfiteusi potesse essere affrancata per mezzo di consegna di rendita pubblica. Se si potesse fare...

*Voci.* C'è il Codice.

MAFFEI. C'è il Codice, lo capisco, ma io vorrei appunto che queste enfiteusi non fossero affrancabili in base al Codice civile. Io dubito, e qui vi sono dei giureconsulti che possono schiarire il mio dubbio, che, dopo la promulgazione del Codice, queste enfiteusi possano essere affrancate mediante consegna di rendita dello Stato. Quando mi si assicuri che si possono affrancare in questo modo, io non ho altra osservazione, nè preposta da fare relativamente a questo articolo. Qualora invece le enfiteusi dovessero, pel Codice, affrancarsi esclusivamente a contanti, allora io chiederei che in questo articolo fosse detto che, eccezionalmente, queste enfiteusi potranno affrancarsi mediante consegna di rendita pubblica corrispondente al canone annuo. Quando il ministro mi risponda che è applicabile al caso in parola la legge del 1864, io non ho più nulla da dire.

*Voci.* Non c'è dubbio!

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

MAFFEI. Io ne dubito, perchè il Codice è posteriore; la legge è del 1864 e il Codice del 1865. (Interruzioni e conversazioni)

PRESIDENTE. Li prego di non interrompere, altrimenti non si verrà a capo di questa discussione.

MAFFEI. Attendo dall'onorevole ministro uno schiarimento a questo riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi pare che, trattandosi di una legge speciale come quella del 1864, essa debba ritenersi ancora in vigore.

MAFFEI. Ed applicabile a questo caso?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Applicabile.

MAFFEI. Prendo atto di questa dichiarazione e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Passeremo a votare l'articolo 18. Lo rileggo colla modificazione già stata approvata:

« La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, per causa di bonificazione, potrà essere autorizzata a dare in enfiteusi ed anche alienare colla dispensa dai pubblici incanti i beni degli enti soppressi che si trovano nell'Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 per frazioni non maggiori di ettari 400.

« Tale autorizzazione sarà accordata volta per volta dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col ministro competente per l'agricoltura, e col ministro dei lavori pubblici al quale spetterà la vigilanza e l'azione giuridica delle opere di bonificazione. »

Coloro che approvano l'articolo 18 sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per la presentazione di un progetto di legge.

DE SANCTIS, ministro per la istruzione pubblica. Mi reco od onore di presentare alla Camera il progetto di legge pel Monte delle pensioni approvato dal Senato. (V. Stampato, n° 74-B)

Vista l'urgenza di questo progetto, perchè il diritto alla pensione dovrebbe cominciare a decorrere dal nuovo anno, pregherei la Camera a voler rimandare il progetto medesimo alla stessa Commissione che se ne è occupata l'altra volta, affinchè possa

studiare i miglioramenti notevoli introdottivi dal Senato.

ERCOLE. Chieggo di parlare.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che questo progetto sia rinviato alla Commissione che già lo esaminò una prima volta.

Sopra questa proposta ha licenza di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io sono lietissimo che il progetto di legge sia rinviato alla medesima Commissione che già ne riferì precedentemente; ma siccome il ministro non ha fatto domanda esplicita alla Camera perchè sia dichiarato d'urgenza...

Voci. Sì! sì!

ERCOLE. No, o signori, non l'ha domandata espressamente, desidero sia dichiarato d'urgenza in modo formale.

PRESIDENTE. A me pareva che l'onorevole ministro avesse esordito dichiarando esso stesso l'urgenza del progetto di legge.

Ad ogni modo, se non vi sono opposizioni, l'urgenza sarà dichiarata e rinviato il progetto alla Commissione che l'esaminò.

(È dichiarato d'urgenza e rinviato a quella Commissione.)

PRESIDENTE. L'onorevole De Crecchio è presente?

Una voce. Sì.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro di agricoltura e commercio, che ne ha incarico dal ministro di grazia e giustizia, lo prego a dichiarare quando intende che sia svolto il progetto di legge presentato dall'onorevole De Crecchio, e di cui è stata data oggi lettura.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Lunedì.

PRESIDENTE. Allora anche questo progetto di legge sarà svolto nella seduta di lunedì.

#### ANNUNZIO DI INTERPELLANZE DEI DEPUTATI ROMANO GIUSEPPE E MARI.

PRESIDENTE. Sono state mandate due nuove domande d'interpellanza al banco della Presidenza. (Segni d'impazienza e di stupore.)

Ne do lettura:

« Il sottoscritto convinto che il malessere del paese e le condizioni della pubblica sicurezza dipendano dal disquilibrio economico, dal monopolio del credito, e dal disquilibrio finanziario delle provincie e dei comuni, desidera interpellare gli

onorevoli ministri delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, e dell'interno con quali provvedimenti intendano riparare agli accennati disquilibri.

« Romano Giuseppe. »

Un'altra è la seguente:

« Il sottoscritto domanda di interpellare il ministro dell'interno sui principii dal Governo professati riguardo al diritto di associazione, e sulle conseguenze che ne sono derivate alla città di Firenze.

« Adriano Mari. »

Prego gli onorevoli ministri presenti, per la parte che loro non spetta a interrogare i proprii colleghi se e quando intendano rispondere a queste interpellanze.

*Voci.* Martedì!

**PRESIDENTE.** Lunedì sentiremo la loro risposta. Così dice il regolamento.

Lunedì al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì :*

1° Votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge pel bonificamento dell'Agro romano;

2° Svolgimento delle proposte di legge:

Del deputato Sanguinetti Adolfo, per provvedimenti relativi ai danneggiati dalle inondazioni del Bormida;

Del deputato De Crecchio, per disposizioni concernenti il modo di raccogliere la prova generica nei giudizi penali.

*Discussione dei progetti di legge :*

3° Stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia pel 1879;

4° Reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica;

5° Modificazioni della legge sul riordinamento del notariato;

6° Costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno.